Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 | Roma — Venerdì 25 Aprile | Numero 97

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi — **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 35; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

ERRATA CORRIGE.

Nella *Gazzetta Ufficiale* di lunedì 3 marzo 1902, n. 51, fu erroneamente stampato « ponte » anzichè « fronte » nel R. decreto n. 14, concernente la protezione delle tonnare.

Il Numero **114** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, riguardante le tasse sugli affari;

Sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito Regolamento per l'eseguimento della predetta legge, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, riguardante le tasse sugli affari.

CAPO I.

Tasse di registro sui trasferimenti gratuiti

Art. 1.

Articoli 3 e 4 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Per la registrazione degli atti contenenti donazioni accettate, o degli atti di accettazione di donazioni precedenti, unitamente alla copia dell'atto dovrà presentarsi all'Ufficio del Registro una dichiarazione da cui risulti se e per quale somma abbiano avuto luogo altre liberalità da parte dello stesso donante a favore dello stesso donatario.

Tale dichiarazione dovrà indicare tutti gli estremi degli atti anteriori di donazione, e sarà sottoscritta dal donante o dal donatario.

Così pure, nel caso di accettazione di liberalità per via di semplice fatto, dovrà prodursi la suddetta dichiarazione, insieme alla denunzia del fatto che lascia presumere l'accettazione.

L'omissione della dichiarazione, o la sua difformità dal vero, renderanno applicabili le sanzioni che, alle diverse ipotesi di contravvenzione al dovere di denunziare, sono comminate dal testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217.

Art. 2.

Articolo 4 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

La tassa di registro sulle donazioni si applica in ragione del complesso dei valori risultanti dall'atto e dalla dichiarazione di cui all'articolo precedente, o da altri elementi già conosciuti dal Ricevitore del Registro.

Dalla tassa così determinata si deduce l'importo della tassa normale già pagata, o che avrebbe dovuto pagarsi per le donazioni precedenti. Per le donazioni anteriori al 1° dicembre 1901 si deduce la tassa che si sarebbe dovuta pagare per le stesse a tenore della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Nel caso che le donazioni precedenti fossero in parte onerose, agli effetti della liquidazione della tassa sulla nuova donazione, si tiene conto del valore della donazione precedente soltanto per la parte gratuita, e si deduce solo la tassa corrispondente a questa parte.

Art. 3.

Articolo 4 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Nell'ultima parte delle denuncie delle successioni, dopo cioè tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 71 della legge 20 maggio 1897, n. 217, dovranno dichiararsi tutte le donazioni e liberalità di qualunque specie fatte in vita dall'autore della successione a favore degli eredi legittimi o testamentari e dei legatari che partecipano alla eredità, specificando le somme soggette a collazione, ai sensi degli articoli 1001 e seguenti del Codice civile.

Le somme o valori soggetti a collazione si aggiungeranno all'asse ereditario imponibile di tassa, e sul totale si determineranno le quote di ogni erede o legatario, a ciascuna delle quali saranno aggiunte le altre somme o valore che gli eredi o legatari avessero rispettivamente ricevuto per donazioni anteriori, senza obbligo di collazione. Nel fare tale coacervo, si terrà conto delle donazioni solo per la parte gratuita, come è detto nell'articolo precedente.

Da ciascuna quota si dedurrà, poi, la parte delle passività ereditarie che vi corrispondono, e la differenza rappresenterà il valore netto imponibile.

Art. 4.

Articolo 4, della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

La tassa di successione si applica con le varie aliquote stabilite nella tariffa distintamente per ciascuna quota degli eredi e legatari, in modo da colpire di tassa l'intero ammontare determinato a norma dell'articolo precedente.

Se nelle quote sono compresi valori posti in collazione od altre donazioni anteriori, dalla tassa come sopra liquidata si dedurrà, per ciascuna quota, una parte proporzionale della tassa relativa ai valori conteggiati per la ricostituzione del patrimonio e la formazione delle singole quote con le norme indicate dall'articolo precedente.

Art. 5.

Articolo 3, secondo comma, della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Quando si tratti di successioni in linea retta e fra coniugi le quali, mediante la detrazione delle sole spese di malattia e funerale, giustificate a' termini di legge, presentino un attivo netto inferiore a cento lire, la denunzia potrà esserne fatta verbalmente. In questo caso il Ricevitore del Registro dovrà trascrivere nell'apposito stampato la relativa dichiarazione, che sarà firmata dal dichiarante, o, se questi non sa scrivere, da due testimoni, senza che il Ricevitore abbia diritto perciò ad alcun emolumento.

Art. 6.

Articolo 3, primo comma, della legge 23 gennaio 1092, n. 25.

Nella determinazione del valore delle donazioni ed eredità, e delle quote di donazioni, di eredità o legati, la nuda proprietà si considera pel valore della proprietà piena, salva la sospensione della maggior tassa corrispondente al valore dell'usufrutto, da riscuotersi all'epoca della consolidazione.

La tassa di successione sulle quote di eredità o legati subordinati a condizione sospensiva si applica, pendente la condizione, in confronto di quello fra gli eventuali aventi diritto che, nel momento della liquidazione, verrebbe a pagare una tassa minore, tenuto conto del suo grado di parentela col defunto e dell'ammontare dei beni ereditarî che gli spettano per legge o testamento senza condizione sospensiva; salvo l'eventuale supplemento di tassa al verificarsi dell'evento previsto dal testatore.

Art. 7.

Articolo 6 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Nelle denunzie delle successioni devono essere compresi anche i crediti litigiosi o di dubbia esigibilità, con le opportune giustificazioni.

Se il Ricevitore riconosce sufficiente la giustificazione data dall'erede o legatario, l'importo dei crediti litigiosi o di dubbia esazione non si comprende nell'attivo imponibile, e resta sospesa la tassa corrispondente, a tenore dell'articolo 53 della legge 20 maggio 1897.

Quando invece manchi, o sia insufficiente la giustificazione predetta, è immediatamente esigibile la tassa alla scadenza del termine per il pagamento, salvo all'erede o legatario il diritto alla restituzione qualora dimostri, entro due anni dall'apertura della successione, che, al momento del decesso, sussisteva e sussiste ancora la litigiosità o dubbia esigibilità dei crediti.

Art. 8.

Articolo 6 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Il Ricevitore del Registro può in seguito richiedere alle parti la prova che perdura la litigiosità o dubbia esigibilità dei crediti pei quali fu sospesa la tassa, quando ciò non gli risulti altrimenti.

Alla scadenza del quinto anno dall'apertura della successione, il Ricevitore deve invitare l'erede o legatario a giustificare che sussista ancora la detta condizione dei crediti ereditarî; nel qual caso la tassa relativa rimane indefinitamente sospesa, senz'obbligo di ulteriori giustificazioni.

Art. 9.

Articolo 6 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Cessando la litigiosità, o divenendo esigibile in tutto o in parte un credito pel quale era stata sospesa la tassa, l'erede o legatario deve presentare apposita denunzia per la liquidazione della tassa dovuta, salvo al Ricevitore di procedere d'ufficio in mancanza della denunzia.

Per questa liquidazione l'importo del credito realizzabile si aggiunge all'ammontare dell'attivo ereditario netto originariamente sottoposto alla tassa, e vi si applicano le aliquote corrispondenti all'entità che raggiunge ciascuna quota ereditaria, in continuazione della prima liquidazione.

Art. 10.

Articolo 6 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

I crediti che gli eredi o legatari ritenessero inesigibili e non fossero ammessi per tali dal Ricevitore, possono esser donati allo Stato mediante atto che trasferisca ogni diritto del cedente all'Erario, con la contemporanea consegna al Ricevitore dei titoli relativi.

La donazione sarà notificata, per mezzo d'usciere, ai debitori ceduti, con espressa diffida di non più pagare alcuna somma agli eredi o legatari, sotto pena di dover nuovamente pagare allo Stato la somma dovuta, coi danni ed interessi.

Per tale notificazione spetterà all'usciere la retribuzione di cent. 25 per ciascun debitore notificato regolarmente, da corrispondersi in base al relativo atto di referto.

Art. 11.

Articoli 3 e 4 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Entro dieci giorni dalla presentazione della denunzia, il Ricevitore determina l'attivo ed il passivo della successione agli effetti della liquidazione della tassa, specificando chiaramente sulla denunzia i motivi delle sue determinazioni.

Gli eredi o legatari nei venti giorni successivi possono prender visione della denunzia, dedurne gli appunti necessari, e presen-

tare le proprie osservazioni e giustificazioni a sostegno delle loro domande.

Scorso questo termine, il Ricevitore procede alla liquidazione della tassa, salvo il diritto a supplemento o restituzione a tenore di legge.

I termini di cui sopra saranno abbreviati qualora, per esser tardiva la presentazione della denunzia, manchi il tempo necessario prima della scadenza del termine di legge per il pagamento della tassa.

CAPO II.

Costituzioni di rendite e di ipoteche

—

Art. 12.

Articolo 8 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

La tassa graduale stabilita nell'ulimo comma dell'articolo 8 della legge 23 gennaio 1902, sarà scontata mediante registrazione della domanda all'Amministrazione del Debito Pubblico, prima che avvenga l'annotazione del vincolo sui registri del Gran Libro, quante volte la costituzione di rendita già non consti da precedente atto sottoposto a registrazione.

La registrazione della domanda sarà fatta all'Ufficio del Registro del Capoluogo di Provincia ove la domanda viene presentata.

La tassa verrà restituita ognoraquando il vincolo di rendita chiesto con l'istanza assoggettata alla registrazione non abbia effettivamente luogo.

Art. 13.

Articolo 13 legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Gli atti d'ipoteca, pegno o deposito cauzionale contemplati dall'articolo 55 *bis*, che con l'articolo 13 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, è stato aggiunto alla tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217, saranno soggetti alla tassa graduale di L. 2 fino a L. 1000 e di L. 3 per ogni 1000 di più, in quanto siano in essi specificate le operazioni bancarie, o le cambiali o recapiti di commercio soggetti a tassa graduale di bollo, comprovanti la ragione di credito.

Trattandosi di garanzia prestata per operazioni bancarie, non sarà esigibile la tassa graduale imposta dall'articolo 55 *bis* aggiunto alla tariffa predetta, nei casi in cui sia dovuta la proporzionale stabilita dall'articolo 29 della tariffa stessa sull'apertura di credito o promessa di prestito, salva in tal caso l'applicabilità dell'articolo 51 della detta tariffa, in quanto la garanzia sia prestata da terza persona.

CAPO III.

Dilazione dei pagamenti

—

Art. 14.

Articolo 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Agli eredi o legatari che ne facciano domanda sarà concesso di pagare in rate eguali, ed a periodi non maggiori di un anno, entro il termine massimo di quattro anni, in tutto od in parte, la tassa che si riferisce ai beni immobili compresi nelle quote di eredità o nei legati.

Per determinare la porzione della tassa, il cui pagamento può essere dilazionato in confronto degli eredi, si ripartisce il totale delle tasse dovute dagli eredi stessi, in proporzione del valore tassabile degli immobili compresi nelle quote ereditarie rispetto al totale delle quote medesime.

I legatari possono chiedere la dilazione solo per la parte di tassa proporzionalmente riferibile al valore degli immobili compresi nel rispettivo legato.

Per la tassa sui legati di somme o valori mobiliari non compete ai legatari alcuna dilazione, quand'anche l'asse ereditario sia composto di soli beni immobili.

I pagamenti parziali della tassa relativa ad immobili eseguiti dagli eredi s'intendono fatti in conto della tassa complessivamente dovuta dagli eredi stessi, se anche corrispondenti esattamente ad una quota di eredità, restando ferma pel pagamento del residuo l'obbligazione solidale degli eredi a tenore dell'articolo 86, n. 4, della legge del Registro 20 maggio 1897, n. 217, ed il privilegio sui beni ereditari a' sensi degli articoli 1958, n. 1, e 1962 del Codice civile.

Art. 15.

Articolo 11 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Per conseguire la dilazione, gli eredi o legatari debbono assicurare il pagamento del debito consentendo all'Amministrazione di iscrivere ipoteca sugli immobili ereditari, fermo restando il privilegio che compete all'Erario su tutti i beni ereditari.

Potrà però essere accettata dall'Amministrazione, in luogo della ipoteca predetta, la fideiussione solidale di persona solvibile a giudizio del Ricevitore del Registro.

Art. 16.

Articolo 11 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

La domanda per dilazione deve indicare: il numero delle rate e le rispettive scadenze nelle quali il debitore intende di effettuare il pagamento; e le guarantigie che offre allo Stato per assicurare l'esatto pagamento del debito.

La domanda dovrà essere presentata insieme alla denuncia o almeno un mese prima della scadenza del termine fissato dalla legge pel pagamento della tassa. La domanda presentata dopo il termine per il pagamento della tassa non pregiudicherà la riscossione della soprattassa, che sarà compresa nella dilazione.

Art. 17.

Articolo 11 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

La concessione delle dilazioni è di competenza del Ricevitore del Registro per le somme non superiori a L. 1000, dell'Intendenza di Finanza per le somme fino a L. 20,000 e del Ministero delle Finanze per le somme superiori a questo limite.

La concessa dilazione con le relative modalità e garanzie si farà risultare da apposito verbale da redigersi nell'Ufficio del Ricevitore del Registro. Quando il verbale si riferisce a dilazione di competenza del Ricevitore diventa esecutivo col visto dell'ispettore del Circolo. Gli altri verbali di dilazione saranno sottoposti al visto dell'Intendenza di Finanza o del Ministero delle Finanze, secondo la rispettiva competenza ai sensi del presente articolo.

Sono a carico delle parti richiedenti soltanto le spese per l'autenticazione delle firme che occorresse per procedere all'iscrizione dell'ipoteca.

Art. 18.

Articoli 9 e 11 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Qualora dopo il pagamento della tassa per la parte mobiliare e la concessione della dilazione per la tassa sulla parte immobiliare occorressero variazioni nella liquidazione, portanti diminuzione nella tassa complessivamente dovuta, non si farà luogo a nuovo riparto proporzionale, ma la diminuzione dovrà riferirsi anzitutto alla parte di tassa della quale fu dilazionato il pagamento.

Egualmente nel caso di aumento della tassa in via suppletiva, la maggior tassa potrà aggiungersi a quella per cui fu concessa la dilazione, purchè il debitore ne faccia domanda e sia stipulato un atto aggiuntivo di garanzia, a tenore degli articoli 15 e 17 del presente Regolamento, con decorrenza degli interessi dal giorno della stipulazione.

Sotto l'osservanza di tali condizioni sarà accordata ai debitori la dilazione anche per la tassa e soprattassa dovuta nel caso di omissioni od insufficiente valutazione di beni immobili nella denunzia, con decorrenza degli interessi dalla scadenza di dieci giorni dopo la notificazione prescritta dall'articolo 98 della legge 20 maggio 1897, n. 217.

Art. 19.

Articolo 10 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

I documenti che devono essere presentati dalle Società cooperative per costruzione o acquisto di case economiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 23 gennaio 1902, potranno essere in carta libera, nel qual caso dovranno rimanere presso l'Ufficio di Registro.

La registrazione degli atti di trasferimento considerati nel citato articolo 10 potrà essere eseguita col pagamento di una sola rata della tassa, o senza alcun pagamento, quando le parti si avvalgano della facoltà di pagare ad uguali rate annuali giusta il capoverso ultimo di detto articolo; e, come sul registro di formalità, così sulla nota di registrazione da apporsi all'atto, sarà menzionata la concessa rateazione con richiamo alla partita del registro denominato *Campione certo*, ove la tassa non soddisfatta dovrà essere prenotata. In forza dell'iscrizione del credito sul detto registro, l'Ufficio curerà la riscossione a' termini del predetto capoverso ultimo e del capoverso dell'articolo 11 della stessa legge.

La concessione del pagamento rateale è soggetta alle norme fissate dagli articoli 15 e seguenti del presente Regolamento.

CAPO IV.

Tasse in surrogazione del registro e del bollo

Art. 20.

Articolo 12, secondo comma, della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Per i titoli al portatore considerati nell'articolo 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, le Società dovranno presentare, in aggiunta alle denunzie di che nell'articolo 76 della legge 4 luglio 1897, n. 414, una denunzia complementare da cui risulti il valore nominale unitario ed il numero dei titoli in circolazione alla fine di ciascun mese del semestre antecedente. Tale denuncia complementare dovrà essere presentata entro i primi 10 giorni del gennaio e del luglio di ciascun anno all'Ufficio del bollo straordinario o del Registro del distretto in cui le Società hanno la loro sede principale.

Qualora durante il semestre siansi verificate nuove emissioni di titoli al portatore, pei quali la rata di tassa è da liquidarsi per l'intero periodo semestrale ai termini dell'articolo 74, secondo comma, della legge 4 luglio 1897, le Società dovranno indicare nella stessa denunzia, in separata sede, e distintamente per ogni emissione, il valore nominale unitario ed il numero dei titoli in circolazione alla fine di ciascun mese dalla data di ciascuna emissione.

Se nel corso del semestre abbia avuto luogo l'estinzione di titoli al portatore, le Società dovranno considerare come se fossero ancora esistenti, e comprendere nel detto numero dei titoli in circolazione alla fine di ciascun mese, anche quelli estinti dal principio del semestre o del minor tempo da cui dati l'emissione; titoli pei quali è da liquidarsi la rata di tassa per l'intero semestre, giusta il rammentato articolo 74, 2° comma, della legge 4 luglio 1897.

La denunzia complementare presenterà gli elementi richiesti, distintamente per ogni specie di titoli al portatore, di azioni e di obbligazioni, sia pure dell'identico valore nominale, ma aventi per le particolari condizioni inerenti alla loro creazione o per altre cause, un valore imponibile diverso.

Le disposizioni del presente articolo sono da osservarsi rispetto a quei titoli che circolano o possono circolare promiscuamente sotto la forma nominativa e quella al portatore, eccettochè nel corso del semestre non siasi verificato alcun cambiamento nella situazione alla fine del semestre risultante dall'ultima denunzia complementare.

Rispetto agli altri titoli che sono tutti soltanto nominativi o al portatore, e che non possono essere rispettivamente cambiati in titoli al portatore o nominativi, non occorre la detta denunzia complementare, e rimangono ferme le norme in vigore, salva la diversa quotità della tassa per i titoli al portatore.

Art. 21.

Articolo 12, secondo comma, della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

La tassa di negoziazione nella misura di L. 2,40 per mille all'anno, ai termini dell'articolo 12, secondo comma, della legge 23 gennaio 1902, n. 25, verrà liquidata a semestri per ogni specie dei titoli al portatore indicati nell'articolo stesso, in base alla media delle quantità dei titoli stessi denunciati come esistenti alla fine di ciascun mese del periodo di tempo, cui la rata semestrale di tassa si riferisce. E per formare questa media saranno sommate le cifre mensili e diviso il totale per il numero dei mesi del semestre o del minor periodo di tempo da cui dati l'emissione.

Ove nel termine prescritto non venga esibita la denunzia complementare, i Ricevitori liquideranno la rata semestrale di tassa, per quanto riguarda i titoli al portatore, prendendo a base la situazione alla fine del semestre esposta nell'ultima denunzia complementare presentata, e tenendo conto delle emissioni e delle estinzioni posteriormente denunziate, salvo le eventuali rettificazioni che risultassero necessarie in dipendenza di successivi accertamenti.

Art. 22.

Articolo 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Le pene pecuniarie stabilite dal primo e dal secondo comma dell'articolo 77 della legge 4 luglio 1897, n. 414, sono applicabili anche per la omissione e pel ritardo della denunzia complementare dei titoli al portatore, come pure per l'infedeltà nella denunzia stessa.

Art. 23.

Articolo 12, ultimo comma, della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Per l'applicazione della tassa di negoziazione di L. 0,60 per cento, sul valore nominale delle azioni trasmesse, dovuta, giusta l'articolo 12, ultimo capoverso, della legge 23 gennaio 1902, n. 25, nei casi ivi previsti dalle Società cooperative legalmente costituite, queste, nei primi dieci giorni del gennaio e del luglio di ciascun anno, dovranno presentare al competente Ufficio demaniale, la denuncia dei trapassi delle loro azioni, avvenuti per negoziazione durante il semestre precedente, specificando il valore nominale ed il numero ordinale dei singoli titoli negoziati o ceduti, il nome e cognome dell'ultimo possessore o cessionario e la data di emissione di ognuno di essi.

La detta tassa incomincierà ad applicarsi dal primo semestre successivo alla pubblicazione della legge.

CAPO V.

Accertamento del valore capitale degli immobili

Art. 24.

Articoli 14 a 19 e 22 della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, in ciascuna delle Provincie, designate nell'articolo 19 della legge stessa, è istituita una Commissione per l'accertamento dei valori dei beni immobili agli effetti delle tasse di registro e successione.

La Commissione si compone di non meno di sei e non più di dieci membri, oltre il presidente.

Il presidente e la metà dei commissari saranno nominati con decreto del Ministro delle Finanze, col quale sarà anche determinato il numero dei componenti la Commissione.

L'altra metà dei commissari sarà nominata dal Consiglio provinciale in adunanza da convocarsi nel termine di un mese dal ricevimento dell'invito.

I membri da eleggersi dal Consiglio provinciale saranno scelti fra gli ingegneri o geometri (periti agrimensori o agronomi) o agricoltori pratici, residenti nella Provincia.

Qualora i Consigli provinciali non facessero, nei modi e nei termini stabiliti, le nomine ad essi demandate, provvederà in loro vece la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 25.

La Commissione provinciale risiede nel Capoluogo della Provincia, presso la Prefettura.

Il personale ad essa occorrente è assegnato dall'intendente di Finanza, su richiesta del presidente.

Le funzioni di segretario sono affidate ad uno dei membri di nomina governativa, designato nel decreto di cui all'articolo precedente.

I membri delle Commissioni, che non sono funzionari dello Stato, sono retribuiti in base alla tariffa giudiziaria in materia civile, secondo le norme che saranno impartite dalla Direzione Generale del demanio e delle tasse.

Alle Commissioni provinciali per l'accertamento dei valori si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento, le disposizioni contenute nel capitolo II del Regolamento 30 gennaio 1898, n. 118, per le Commissioni censuarie provinciali.

Art. 26.

La Commissione provinciale può richiedere agli Uffici governativi le informazioni, le notizie, i dati e i documenti che ritenga necessari pel migliore adempimento del suo mandato; e parimente può fare eseguire agli Uffici finanziari indagini e studî che abbiano attinenza col mandato medesimo.

L'Amministrazione finanziaria può delegare funzionari tecnici ed amministrativi a seguire i lavori delle Commisioni provinciali e ad assistere alle loro riunioni.

Il Ministro delle Finanze, sentita la Direzione Generale del demanio e delle tasse, e quella del catasto, e dei servizi tecnici, darà le norme direttive per la uniformità dei criterî e dei procedimenti da seguirsi dalle Commissioni provinciali.

Art. 27.

Quando la Commissione censuaria centrale deve deliberare in conformità delle disposizioni contenute nella legge 23 gennaio 1902, n. 25, potranno intervenirvi e partecipare alla discussione, senza diritto di voto, tanto il direttore generale del demanio e delle tasse sugli affari, quanto il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici, o, in loro assenza, i rispettivi vice-direttori generali.

Art. 28.

Per la formazione delle tabelle relative ai beni rustici, le Commissioni provinciali, determineranno innanzi tutto i rapporti fra le rendite effettive e le rendite catastali, e quindi stabiliranno il valore capitale corrispondente ad ogni lira di rendita, salvo le eccezioni indicate nell'articolo 31.

Nel determinare il rapporto fra la rendita effettiva e la rendita catastale, sarà tenuto conto di tutte le circostanze influenti, come: le modificazioni avvenute nelle condizioni dei terreni per cause fisiche ed economiche, le trasformazioni verificatesi nei sistemi di conduzione e di coltivazione dei fondi; ed in generale di tutte le variazioni, che, sebbene non diano luogo ad aumento o diminuzione della rendita imponibile dei terreni, ai sensi dell'articolo 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, tuttavia possono avere influenza sulla rendita effettiva dei terreni medesimi.

La rendita effettiva, determinata ai sensi del presente articolo, sarà depurata dell'ammontare medio dell'imposta erariale e delle sovraimposte provinciali e comunali.

Art. 29.

La capitalizzazione delle rendite effettive sarà fatta in base ai saggi d'interesse che verranno fissati dalle Commissioni provinciali, tenuto conto del rapporto medio esistente fra le rendite stesse ed i valori venali dei fondi.

Per determinare tale rapporto, le Commissioni provinciali prenderanno per base i contratti di compra-vendita e di affitto, stipulati nella Provincia; le informazioni assunte presso le Camere di commercio, le banche locali, le grandi amministrazioni pubbliche e private, i notai; ed in generale, tutti quei mezzi che possano dare norma attendibile per determinare il saggio ordinario d'investimento del capitale in beni rustici.

Art. 30.

Le tabelle dei valori capitali venali relative ai fabbricati indicheranno il valore capitale corrispondente ad ogni lira di reddito imponibile accertato secondo le norme e per gli effetti della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'imposta dei fabbricati.

Per determinare il detto valore, le Commissioni provinciali capitalizzeranno i redditi imponibili depurati dell'imposta e delle sovraimposte comunali e provinciali, coi criterî indicati negli articoli precedenti.

Per tener conto delle speciali condizioni che possono far variare i rapporti fra il valore venale dei fabbricati ed il loro reddito imponibile, le Commissioni provinciali potranno dividere i fabbricati in classi, secondo la loro specie, destinazione e condizione, ed in generale secondo quei criterî che possono avere influenza sul valore venale.

Art. 31.

Per le miniere, cave, torbiere, saline, tonnare, per i fabbricati rurali, per i canali maestri di condotta delle acque, e, in generale, per tutti i terreni non soggetti ad imposta fondiaria, la determinazione dei valori capitali venali sarà fatta sulla base del rispettivo reddito presunto.

Per le aree fabbricabili e per i laghi e stagni da pesca, e per i terreni sottratti per qualsivoglia uso all'ordinaria coltivazione, e stimati per parificazione a' sensi del terzo comma dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, la determinazione de' valori capitali venali sarà fatta con i criterî speciali che le Commissioni provinciali stabiliranno, ove ne sia il caso, nel predisporre le tabelle dei valori.

Art. 32.

Agli edificî pei quali manchi il reddito accertato per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati, sarà applicato il rapporto di capitalizzazione sul reddito da determinarsi, nei singoli casi, per estimazione ed in base al confronto con edificî in condizioni simili.

Art. 33.

Compiute le tabelle dei valori, di cui agli articoli precedenti la Commissione provinciale le comunicherà alla Deputazione provinciale ed all'Ufficio tecnico finanziario, che, nel termine di giorni trenta dall'avuta comunicazione, potranno presentare le loro osservazioni e proposte di modificazione.

La Commissione provinciale, nei trenta giorni successivi, raccolti gli atti, li trasmetterà con le sue proposte definitive alla Commissione censuaria centrale, istituita a' sensi dell'articolo 22 della legge 1° marzo 1886, n. 3682. La Commissione censuaria centrale, fatte le indagini che reputerà necessarie, e sentita la Direzione Generale del catasto e dei servizi tecnici, e quella del demanio e delle tasse, stabilirà le tabelle da applicarsi in ciascuna Provincia.

Le tabelle stabilite dalla Commissione censuaria centrale saranno comunicate alla Direzione Generale del demanio e delle tasse, e saranno quindi rese esecutive e pubblicate nei modi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 16 della legge.

Col decreto che rende esecutorie le tabelle, sarà fissato il giorno nel quale le tabelle stesse cominceranno ad essere applicate.

Art. 34.

Le tabelle saranno rivedute per la prima volta dopo un biennio, e successivamente ogni 5 anni.

Le Commissioni provinciali, almeno 6 mesi prima dello spirare dei termini predetti, riprenderanno in esame le tabelle e le osservazioni che sulle medesime fosse occorso di fare durante il periodo precedente, sia dagli Uffici tecnici finanziari, sia dagli Uffici demaniali.

La revisione, l'esame e l'approvazione delle tabelle seguiranno nel modo indicato negli articoli precedenti.

Art. 35.

Le tasse di registro e successione pei trasferimenti di beni immobili sono liquidate sui valori, prezzi e correspettivi risultanti dagli atti o dalle dichiarazioni e denunzie che i contribuenti debbono presentare a tenore della legge di registro.

Il Ricevitore del Registro accerta in seguito se il valore dichiarato negli atti o nelle denunzie dei trasferimenti corrisponda a quello risultante dall'applicazione delle tabelle di cui agli articoli precedenti, e provvede alle eventuali rettificazioni.

Con istruzioni da emanarsi dal Ministro delle Finanze, sentite le Direzioni Generali del demanio e delle tasse sugli affari, del

catasto e dei servizi tecnici di finanza, saranno stabilite le norme da seguirsi dai Ricevitori del Registro per l'applicazione delle tabelle dei valori, e i limiti di tolleranza da ammettersi nell'applicazione stessa. Tali limiti non potranno oltrepassare il 10 per 100 del valore risultante dall'applicazione delle tabelle.

Art. 36.

Quando occorrano le rettificazioni di cui all'articolo precedente, il Ricevitore del Registro notifica al contribuente il fatto accertamento entro 30 giorni dalla registrazione dell'atto o dal ricevimento della denunzia.

Nel termine di 90 giorni dalla notificazione predetta, tanto il contribuente, quanto il Ricevitore, potranno reclamare alla Commissione provinciale quando credano che l'applicazione della tabella dia per risultato un valore diverso da quello reale dei beni trasferiti.

Nei reclami dovranno essere indicate le ragioni per le quali il ricorrente ritiene che l'applicazione della tabella non sia esatta, e che il valore risultante non corrisponda al valore reale dei beni trasferiti.

Art. 37.

I reclami del contribuente dovranno essere presentati al Ricevitore del Registro che ha sollevata la contestazione sul valore.

Entro 30 giorni il Ricevitore trasmette i reclami dei contribuenti alla Commissione provinciale, con le proprie osservazioni.

I reclami dei Ricevitori del Registro dovranno essere notificati al contribuente per mezzo di messo comunale o di usciere, e saranno inviati, entro 30 giorni, alla Commissione, con la prova dell'eseguita notificazione.

Art. 38.

Le Commissioni provinciali pronunziano le loro decisioni sui reclami, di regola, entro 90 giorni dalla data del loro ricevimento.

Quando per la risoluzione dei reclami la Commissione riconosca necessaria una visita sopraluogo, delega a tal uopo uno de' suoi componenti, informandone il contribuente ed il Ricevitore del Registro, con preavviso da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data del sopraluogo.

Un delegato dell'Amministrazione finanziaria ha facoltà di assistere alla visita sopraluogo e di prender parte alla discussione dei reclami, ma senza diritto di voto.

Egualmente il contribuente che ne faccia domanda dev'essere sentito personalmente dalla Commissione provinciale prima che questa abbia deciso sul reclamo.

Art. 39.

Le decisioni delle Commissioni provinciali sono trasmesse di mano in mano che vengono pronunziate ai Ricevitori del Registro, insieme con tutti gli atti ad esse relativi.

Il Ricevitore, entro 20 giorni dall'avuta comunicazione, notifica per mezzo di messo comunale o di usciere, il dispositivo delle decisioni medesime ai contribuenti interessati.

Entro 40 giorni da tale notificazione, tanto i contribuenti che il Ricevitore possono reclamare alla Commissione censuaria centrale, con le norme indicate dagli articoli 36 e 37 del presente Regolamento.

Art. 40.

Le decisioni delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale devono contenere: l'indicazione delle parti; i motivi della decisione; il dispositivo con la determinazione del valore su cui deve applicarsi la tassa di trasferimento; la liquidazione delle spese che dovessero stare a carico del contribuente, giusta l'articolo 18 della legge 23 gennaio 1902, n. 25; la data della decisione e la firma del presidente.

Copia conforme delle decisioni della Commissione censuaria centrale è trasmessa per la esecuzione ai Ricevitori del Registro.

Art. 41.

Il Ricevitore del Registro, sulla base del valore determinato con l'applicazione delle tabelle, quando detto valore non sia stato contestato, ovvero sulla base del valore definitivamente stabilito con le decisioni della Commissione provinciale, o della Commissione censuaria centrale, provvede alla liquidazione definitiva della tassa sui trasferimenti, e richiede il supplemento di tassa dovuto dal contribuente, mediante l'avviso prescritto dall'articolo 98 della legge di registro 20 maggio 1897, n. 217, e dall'articolo 20 del relativo Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 42.

I provvedimenti concernenti la nomina ed il funzionamento delle Commissioni provinciali ed, in generale, tutti quelli relativi alla esecuzione del presente Capo, saranno presi di concerto fra le due Direzioni Generali del Catasto e dei servizi tecnici, del Demanio e delle Tasse sugli affari.

La competenza di ciascuna di esse è determinata dalla natura particolare della materia, e più specialmente sono deferite alla prima tutte le questioni d'indole tecnica sulla formazione e applicazione delle tabelle; e alla seconda, tutte quelle d'indole amministrativa e procedurale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
CARCANO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto di Roma, con cui si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Marino, in seguito alle irregolarità accertate con inchiesta;

Veduti gli atti, e segnatamente la relazione d'inchiesta citata ed il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i relativi Regolamenti;

Veduto il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riportati;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Marino è sciolta, e la temporanea gestione è affidata ad un R. Commissario, da nominarsi dal Prefetto di Roma.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

1902.
Ordinanza di Sanità Marittima — N. 7

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la comparsa della peste bubbonica in Buenos-Ayres (Repubblica Argentina);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Venezia 19 marzo 1897;

Veduta la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

La città di Buenos-Ayres (Repubblica Argentina) è dichiarata infetta di peste bubbonica e le provenienze da quel porto sono sottoposte alle prescrizioni dell'Ordinanza di sanità marittima del 23 febbraio 1902, num. 5.

I signori Prefetti delle provincie marittime del Regno sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Data a Roma, addì 20 aprile 1902.

Il Ministro
GIOLITTI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Ispettorato Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 11, dal 10 al 16 marzo 1902.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 10 al 16 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	*Torino*	Pinerolo	Pinerolo	bovina	1	—	2	—	2	—
		Piemonte			1	—	2	—	2	—
	Brescia	Brescia	Brescia	bovina	2	—	2	—	2	—
		Lombardia			2	—	2	—	2	—
	Verona	Verona	San Bonifacio	bovina	1	—	1	—	1	—
	Belluno	Belluno	Belluno	»	1	—	1	—	1	—
	Rovigo	Rovigo	Cenesolli	»	1	—	1	—	1	—
		Veneto			3	—	3	—	3	—
	Piacenza	Piacenza	Podenzano	bovina	1	—	1	—	1	—
	Modena	Modena	Spilamberto	»	1	—	1	—	1	—
	Forlì	Cesena	Gatteo	»	1	—	1	—	1	—
		Emilia			3	—	3	—	3	—
	Macerata	Camerino	Caldarola	bovina	1	—	2	—	2	—
	»	Macerata	Monte San Giusto	»	1	—	3	—	3	—
	Perugia	Foligno	Foligno	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Fossato di Vico	»	—	4	—	4	—	—
	»	Spoleto	Norcia	suina	1	—	2	—	2	—
	»	Terni	Amelia	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Montecastrilli	»	1	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria			6	4	10	4	10	—
	Firenze	Pistoia	Pistoia	bovina	1	—	1	—	1	—
		Toscana			1	—	1	—	1	—
	Roma	Frosinone	Paliano	equina	1	—	1	—	1	—
		Lazio			1	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 10 al 16 marzo 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Carbonchio ematico**	*Caserta*	Gaeta	Formia.	bovina	1	—	1	—	1	—
	Napoli	Napoli	Napoli	»	1	—	1	—	1	—
	Potenza	Potenza	Genzano	»	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Mediterranea . .			3	—	3	—	3	—
	Cagliari	Oristano	Villurbana	bovina	1	—	1	—	1	—
	Sassari	Sassari	Nulvi	»	1	—	2	—	1	1
		Sardegna			2	—	3	—	2	1
Carbonchio sintomatico	*Macerata*	Macerata	Monte San Giusto .	bovina	—	1	—	—	1	—
	Ascoli Piceno	Fermo	Montegiorgio	»	1	—	1	1	—	—
		Marche ed Umbria			1	1	1	1	1	—
	Campobasso	Isernia	Pescolanciano . . .	bovina	1	—	2	—	2	—
		Regione Meridionale Adriatica			1	—	2	—	2	—
Afta epizootica	*Cuneo*	Alba	Pocapaglia	bovina	—	1	—	1	—	—
	»	Cuneo	Centallo	»	1	—	4	—	—	4
	»	Mondovì	Trinità	»	—	1	—	1	—	—
	»	Saluzzo	Genola	»	1	—	2	—	—	2
	Torino	Torino	Piobesi.	suina	—	30	—	30	—	—
	»	»	Riva di Chieri . . .	bovina	1	—	1	1	—	—
	»	»	Rivarolo	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Torino	»	1	—	30	—	—	30
	»	»	Id.	suina	1	—	2	2	—	—
	»	»	Vinovo	bovina	—	9	—	9	—	—
	Novara	Novara	Garbagna	»	1	—	69	—	—	69
	»	»	Gattico	»	1	1	3	—	2	2
	»	»	Momo	»	2	61	7	25	1	42
	»	»	Id.	suina	—	15	—	15	—	—
	»	»	Novara	bovina	1	53	35	26	—	62
	»	»	San Pietro Mos . . .	»	1	—	26	—	—	26
	»	»	Sozzago	»	1	—	8	8	—	—
	»	»	Terdobbiate.	»	2	—	28	—	—	28
	»	»	Vespolate	»	—	8	—	8	—	—
	»	Vercelli	San Germano . . .	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Trino	»	—	11	—	9	2	—
		Piemonte			14	202	215	147	5	265
	Pavia	Mortara	Borgo San Siro . . .	bovina	4	82	227	64	3	242
	»	»	Cassolo Nuovo . . .	»	—	8	—	—	—	8

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 10 al 16 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Pavia*	Mortara	Mortara	bovina	—	1	—	1	—	—
	»	»	Ottobiano.	»	1	—	65	—	1	64
	»	»	Id.	suina	1	—	1	1	—	—
	»	Pavia	Belgioioso	bovina	—	1	—	1	—	—
	»	»	Ferrera	equina	—	3	—	3	—	—
	»	»	Fossarmato	bovina	2	—	5	—	—	5
	»	»	Pavia	»	—	29	—	29	—	—
	»	»	Sommo	»	—	30	2	25	—	7
	»	Voghera	Rivanazzano	»	—	8	—	8	—	—
	Milano	Abbiategrasso	Albairate	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Arconate	»	2	—	4	4	—	—
	»	»	Bernate	»	1	25	3	17	—	11
	»	»	Cuggiono.	»	1	3	12	3	—	12
	»	»	Inverno	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Magenta	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Robecchetto	»	3	—	27	5	—	22
	»	»	Robecco sul Naviglio.	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Rosate	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Santo Stefano . . .	»	1	1	1	2	—	—
	»	Gallarate	Casorezzo.	»	1	8	1	9	—	—
	»	»	Cornaredo	»	2	—	2	—	—	2
	»	»	Fagnano	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Rho	»	1	—	1	1	—	—
	»	»	Samarate	»	3	—	6	—	—	6
	»	»	Solbiate	»	—	4	—	4	—	—
	»	Lodi	Caselle.	»	2	10	11	21	—	—
	»	»	Villavesco	»	—	9	—	9	—	—
	»	Milano	Baggio.	»	1	29	3	19	—	13
	»	»	Corsico.	»	1	6	34	—	—	40
	»	»	Crescenzago	»	1	4	3	7	—	—
	»	»	Cusago	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Milano	»	1	18	8	2	—	24
	»	»	Pieve Emanuele . .	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Settimo	»	—	6	—	6	—	—
	»	Monza	Brugherio	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Casorezzo	»	—	3	—	3	—	—
	Como	Como	Albiolo	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Gironico.	»	—	4	—	4	—	—
	Sondrio	Sondrio	Montagna	»	4	7	11	18	—	

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 10 al 16 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Brescia*	Breno	Borno	bovina	1	—	2	—	—	2
	»	»	Darfo	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Erbanno	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Gianico	»	—	33	—	33	—	—
	»	Brescia	Bagnolo Mella . . .	»	—	74	—	74	—	—
	»	»	Brescia	»	2	—	2	—	2	—
	»	»	Montirone	»	—	36	—	36	—	—
	»	»	Rodegno	»	1	—	4	4	—	—
	»	»	Torbole	»	—	8	—	—	—	8
	»	Chiari	Coccaglio.	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Erbusco	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Orzinovi	»	—	2	—	2	—	—
	»	Verolanova	Cignano	»	2	—	18	—	—	18
	»	»	Cigole	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Ponzano	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	San Gervasio	»	—	52	—	52	—	—
	Cremona	Casalmaggiore	Drizzona	»	—	8	—	—	—	8
	»	Crema	Capralba	ovina	—	65	—	—	—	65
	»	»	Izano	bovina	—	27	—	—	—	27
	»	»	Ombriano	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Pandino	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Rivolta d'Adda . .	»	—	24	—	24	—	—
	»	»	San Bernardino. . .	»	—	5	—	—	—	5
	»	Cremona	Ca d'Andrea	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Carpaneta	»	—	18	—	18	—	—
	»	»	Duemiglia	»	—	121	—	—	—	121
	»	»	Godesco	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Ossolaro	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Paderno	»	—	28	—	28	—	—
	»	»	Pescarolo.	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	San Bassano	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	San Daniele	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Sesto Cremonese . .	»	—	55	—	—	—	55
	Mantova	Asola	Casalmoro	»	—	14	—	—	—	14
	»	Bozzolo	Gazoldo degli Ippoliti	»	—	1	—	—	—	1
	»	Revere	Quistello	»	—	10	—	—	—	10
		Lombardia			—	**1058**	**457**	**591**	**6**	**918**
	Genova	Genova	Rivarolo	bovina	—	3	—	3	—	—
	»	»	Torriglia	»	1	7	1	8	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 10 al 16 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Genova*	Savona	Celle	bovina	—	1	—	—	—	1
	Massa	Massa	Fivizzano	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Fosdinovo	»	—	15	19	21	—	13
	»	»	Montignoso	»	—	1	1	2	—	—
	»	Pontremoli	Pontremoli	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Id.	suina	—	2	—	2	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	5	—	5	—	—
		Liguria			—	**43**	**21**	**50**	—	**14**
	Piacenza	Fiorenzuola	Cortemaggiore	bovina	—	5	—	5	—	—
	»	»	Fiorenzuola	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Vernasco	»	1	2	4	2	—	4
	»	Piacenza	Caorso	»	—	6	—	6	—	—
	Parma	Borgo S. Donn.	Polesine	»	—	5	—	5	—	—
	»	Parma	Golese	»	2	—	5	—	—	5
	»	»	Vigatto	»	—	3	—	—	—	3
	Reggio Emilia	Reggio	Castelnovosotto	»	—	24	—	24	—	—
	»	»	Rubiera	»	—	4	—	4	—	—
	Modena	Modena	Modena	»	—	17	—	17	—	—
	Bologna	Bologna	Castelfranco	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Crevalcore	»	—	17	—	8	—	9
	»	»	Sant'Agata Bolognese	»	—	17	—	—	—	17
		Emilia			—	**101**	**12**	**71**	—	**42**
	Pesaro	Urbino	San Leo	bovina	1	—	1	1	—	—
		Marche ed Umbria			1	—	1	1	—	—
	Lucca	Lucca	Buggiano	bovina	1	—	1	1	—	—
	Pisa	Pisa	Calci	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Pisa	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Vecchiano	»	2	—	2	2	—	—
	Livorno	Livorno	Livorno	»	—	5	—	5	—	—
	Firenze	Firenze	Barberino Mugello	»	1	—	1	1	—	—
	»	»	Firenze	»	2	—	5	5	—	—
	»	»	Vicchio	»	—	2	—	2	—	—
	»	Pistoia	Pistoia	»	1	21	3	23	—	1
	»	San Miniato	Cerreto Guidi	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Montopoli	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	San Miniato	»	—	14	—	14	—	—
		Toscana			**7**	**56**	**12**	**67**	—	**1**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 10 al 16 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Bari*	Bari	Bitritto	bovina	—	2	—	2	—	—
		Regione Meridionale Adriatica . . .			—	**2**	—	**2**	—	—
	Caserta	Caserta	Santa Maria a Vico.	caprina	—	2	—	—	—	2
	Benevento	Cerreto	Milizzano.	bovina	1	—	6	6	—	—
		Regione Meridionale Mediterranea . .			**1**	**2**	**6**	**6**	—	**2**
	Cagliari	Iglesias	Gussini	bovina	—	71	7	78	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	136	18	154	—	—
	»	»	Id.	suina	—	87	27	114	—	—
	Sassari	Alghero	Alghero	bovina	3	65	29	—	—	94
	»	»	Id.	ovina	—	358	50	—	—	408
	»	»	Id.	suina	—	28	5	—	—	33
	»	»	Id.	caprina	—	120	50	—	—	170
	»	»	Romana	bovina	—	3	—	—	—	3
	»	»	Id.	ovina	—	23	—	—	—	23
	»	Sassari	Usini	bovina	—	—	4	—	—	4
		Sardegna			—	**891**	**190**	**346**	—	**735**
Tubercolosi	*Firenze*	Firenze	Bagno a Ripoli. . .	bovina	1	2	2	—	—	4
		Toscana			**1**	**2**	**2**	—	—	**4**
	Roma	Roma	Roma	bovina	2	—	2	—	2	—
		Lazio			**2**	—	**2**	—	**2**	—
	Foggia	Foggia	Foggia	bovina	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Adriatica.			**1**	—	**1**	—	**1**	—
Morva e Farcino	*Vicenza*	Arzignano	Zermeghedo	equina	—	1	—	1	—	—
		Veneto			—	**1**	—	**1**	—	—
	Pisa	Volterra	Campiglia	equina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Volterra	»	1	—	2	—	2	—
		Toscana			**1**	**1**	**2**	—	**2**	**1**
	Roma	Roma	Roma	equina	1	1	1	—	2	—
		Lazio			**1**	**1**	**1**	—	**2**	—
	Aquila	Aquila	Aquila.	equina	—	1	—	1	—	—
	Bari	Altamura	Gravina	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Grumo.	»	—	1	—	1	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 10 al 16 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Morva e Farcino	*Bari*	Bari	Polignano	equina	—	2	—	—	—	2
	»	Barletta	Barletta	»	1	—	1	—	—	1
	Lecce	Brindisi	Ostuni	»	—	3	—	3	—	—
		Regione Meridionale Adriatica			**1**	**11**	**1**	**5**	—	**7**
	Caserta	Caserta	Arienzo	equina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Capua	»	—	1	—	—	1	—
	»	»	Maddaloni	»	—	2	—	—	—	2
	»	Nola	Cimitile	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Saviano	»	—	1	—	—	—	1
	Napoli	Napoli	Torre del Greco . .	»	—	2	—	2	—	—
	Avellino	Avellino	Atripalda	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Avellino	»	—	2	—	—	—	2
	Salerno	Salerno	Sarno	»	1	—	1	—	1	—
	Potenza	Potenza	Genzano	»	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Mediterranea . .			**2**	**11**	**2**	**2**	**3**	**8**
	Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	equina	—	14	—	—	—	14
	Girgenti	Girgenti	Girgenti	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Raffadali	»	1	—	1	—	—	1
		Sicilia			**1**	**16**	**1**	—	—	**17**
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	*Cuneo*	Mondovì	Mondovì	canina	1	—	2	—	2	—
		Piemonte			**1**	—	**2**	—	**2**	—
	Verona	Verona	Verona.	canina	—	—	1	—	1	—
	Udine	Udine	Udine	»	—	—	1	—	1	—
		Veneto			—	—	**2**	—	**2**	—
	Potenza	Lagonegro	San Martino	canina	—	—	2	—	2	—
		Regione Meridionale Mediterranea . .			—	—	**2**	—	**2**	—
	Catania	Caltagirone	Caltagirone	canina	—	—	1	—	1	—
		Sicilia			—	—	**1**	—	**1**	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 10 al 16 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rogna	*Udine*	Spilimbergo	Meduno	bovina	—	1	—	1	—	—
	Venezia	Chioggia	Chioggia	equina	2	—	11	7	2	2
		Veneto			**2**	**1**	**11**	**8**	**2**	**2**
	Ferrara	Comacchio	Comacchio	equina	2	—	2	2	—	—
		Emilia			**2**	—	**2**	**2**	—	—
	Perugia	Foligno	Fossato di Vico	ovina	—	14	—	2	—	12
	»	Terni	Stroncone	»	—	120	—	—	—	120
		Marche ed Umbria			—	**134**	—	**2**	—	**132**
	Roma	Roma	Campagnano	ovina	—	200	—	—	—	200
		Lazio			—	**200**	—	—	—	**200**
	Aquila	Aquila	Aquila	equina	—	2	—	2	—	—
	»	»	Bussi	ovina	—	60	—	—	—	60
	»	»	Caporciano	»	—	1627	—	—	—	1627
	»	»	Carapelle	»	—	1335	—	—	—	1335
	»	»	Castel d'Jeri	»	—	800	—	—	—	800
	»	»	Collepietro	»	1	970	30	—	—	1000
	»	»	Fagnano Alto	»	—	410	—	—	—	410
	»	»	Fontecchio	»	—	70	—	—	—	70
	»	»	Goriano	»	25	—	145	—	—	145
	»	»	Molina	»	—	384	—	—	—	384
	»	»	Navelli	»	—	56	—	14	—	42
	»	»	Ofena	»	—	350	—	—	—	350
	»	»	Prata d'Ansidonia	»	—	171	—	—	—	171
	»	Avezzano	Aielli	»	31	463	120	100	—	483
	»	»	Magliano	»	—	425	—	—	—	425
	»	»	Massa d'Albe	»	—	315	—	—	—	315
	»	Solmona	Pacentro	»	—	253	—	—	—	253
	»	»	Pratola	»	—	82	—	—	3	79
	»	»	Roccacasale	»	—	34	—	—	—	34
	»	»	Scanno	»	—	17	—	5	—	12
	Foggia	San Severo	San Giovanni Rotondo	»	—	1288	—	—	—	1288
		Regione Meridionale Adriatica			—	**9112**	**295**	**121**	**3**	**9283**
	Potenza	Potenza	Genzano	equina	—	2	—	2	—	—
		Regione Meridionale Mediterranea			—	**2**	—	**2**	—	—
	Sassari	Tempio	Maddalena	caprina	—	6	—	—	—	6
		Sardegna			—	**6**	—	—	—	**6**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	ANIMALI caduti ammalati dal 10 al 16 marzo 1902	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	*Mantova*	Asola	Ceresara	—	—	19	—	—	—	19
		Lombardia			—	19	—	—	—	19
	Verona	Verona	Verona	—	—	1	—	1	—	—
		Veneto			—	1	—	1	—	—
	Piacenza	Fiorenzuola	Fiorenzuola	—	—	—	6	1	5	—
	Parma	Parma	Collecchio	—	1	—	2	—	2	—
	Reggio Emilia	Guastalla	Reggiolo	—	—	7	2	—	2	7
	»	Reggio	Casalgrande	—	—	6	—	6	—	—
	»	»	Reggio	—	—	2	—	2	—	—
	Modena	Mirandola	Cavezzo	—	2	5	2	—	3	4
	»	Modena	Modena	—	1	—	1	—	1	—
	»	Pavullo	Montefestino	—	—	1	—	1	—	—
	Ferrara	Ferrara	Ferrara	—	1	—	1	—	1	—
	Bologna	Bologna	Anzola	—	2	—	3	—	3	—
	Ravenna	Lugo	Cotignola	—	1	—	1	—	1	—
	Forlì	Forlì	Forlì	—	—	2	—	2	—	—
		Emilia			8	23	18	12	18	11
	Ancona	Ancona	Rosora	—	1	—	1	—	1	—
	Macerata	Camerino	Caldarola	—	1	1	1	1	1	—
	»	Macerata	Esanatoglia	—	—	4	—	—	1	3
	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Monteprandone	—	—	1	—	1	—	—
	Perugia	Rieti	Otricola	—	1	—	4	—	2	2
	»	»	Pozzaglia	—	1	—	3	—	3	—
		Marche ed Umbria			4	6	9	2	8	5
	Arezzo	Arezzo	Bucine	—	1	—	2	—	1	1
	»	»	Cortona	—	1	3	4	3	2	2
	Grosseto	Grosseto	Castiglione	—	3	—	3	—	3	—
		Toscana			5	3	9	3	6	3
	Roma	Roma	Afilo	—	—	45	10	20	12	23
	»	»	Roviano	—	—	6	—	5	1	—
	»	»	Roma	—	2	—	73	—	53	20
		Lazio			—	51	83	25	66	43
	Chieti	Vasto	Scenni	—	2	—	4	—	1	3
	Aquila	Aquila	Bagno	—	4	—	4	—	4	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 10 al 16 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Aquila*	Cittaducale	Castel Sant'Angelo	—	11	15	11	—	6	20
	»	»	Fiamignano	—	—	19	—	—	—	19
	»	»	Petrella Salto	—	4	6	4	3	3	4
	»	Solmona	Solmona	—	2	—	2	—	2	—
	Campobasso	Isernia	Castelpizzuto	—	3	—	2	—	1	1
	Foggia	Foggia	Vieste	—	4	130	28	100	43	15
	»	San Severo	Carlantino	—	—	16	—	—	—	16
	Bari	Barletta	Spinazzola	—	—	52	44	—	90	6
		Regione Meridionale Adriatica			—	**238**	**99**	**103**	**150**	**84**
	Caserta	Caserta	Rocca d'Evandro	—	—	32	—	—	27	5
	»	Gaeta	Fondi	—	—	4	—	—	—	4
	»	Sora	Alvito	—	—	12	—	—	12	—
	Potenza	Matera	Accettura	—	—	17	—	17	—	—
	»	»	Grassano	—	4	—	85	—	35	50
	»	»	Irsina	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Salandra	—	—	—	106	36	70	—
	»	»	Tricarico	—	—	—	12	—	12	—
	»	Melfi	Montemilone	—	—	2	7	—	9	—
	»	Potenza	Genzano	—	—	753	—	—	753	—
	Catanzaro	Monteleone	Zungni	—	—	—	20	—	20	—
		Regione Meridionale Mediterranea			—	**823**	**230**	**53**	**938**	**62**
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

RIEPILOGO

Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	equina	1	—	1	—	1	—
	bovina	19	4	24	4	23	1
	suina	1	—	2	—	2	—
	—	**21**	**4**	**27**	**4**	**26**	**1**

Segue **RIEPILOGO**

	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 10 al 16 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio sintomatico	bovina	2	1	3	1	3	—
Afta epizootica	equina	—	3	—	3	—	—
	bovina	—	1481	761	955	11	1276
	ovina	—	587	68	159	—	496
	caprina	—	122	50	—	—	172
	suina	—	162	35	164	—	33
	—	—	**2355**	**914**	**1281**	**11**	**1977**
Tubercolosi	bovina	4	2	5	—	3	4
Morva e Farcino	equina	6	41	7	8	7	33
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	canina	—	—	6	—	6	—
Rogna	equina	—	4	13	13	2	2
	bovina	—	1	—	1	—	—
	ovina	—	9444	295	121	3	9615
	caprina	—	6	—	—	—	6
	—	—	**9455**	**308**	**135**	**5**	**9623**
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	—	—	**1164**	**448**	**199**	**1186**	**227**
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	—	—	—	—	—	—	—

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente*:

Con R. decreto del 9 febbraio 1902:

Piaggio cav. Angelo, capo sezione di 1ª classe a L. 5000, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° aprile 1902.

Con R. decreto del 23 febbraio 1902:

Battaglia Antonino, ufficiale di 2ª classe a L. 2100, in aspettativa per motivi di malattia, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per gli stessi motivi, dal 1° gennaio 1902.

Con RR. decreti del 27 febbraio 1902:

Caruso Antonino — Vitellaro Arturo — D'Antonio Bartolo — Baccini Marcantonio — Bosio Tribuno — Bologna Oreste — Gandolfo Camillo — Tani Giuseppe — Fuchs Gualtiero — De Biase Giovanni — De Stasio Egisto — Casabianca Francesco, alunni, nominati ufficiali di 5ª classe a L. 1200, dal 1° marzo 1902.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di sabato 10 maggio p. v., alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione Generale, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla settima estrazione annuale a sorte delle Obbligazioni ferroviarie 3 0[0, create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed emesse dalle Società delle strade ferrate del Mediterraneo, delle Meridionali, quale esercente la Rete Adriatica, e della Sicilia, il cui servizio venne assunto dal Governo in forza dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Le Obbligazioni da estrarsi, per ciascuna serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, sono del quantitativo stabilito dalle relative tabelle di ammortamento, stampate a tergo delle Obbligazioni.

Con successiva notificanza si pubblicheranno i numeri delle Obbligazioni estratte.

Roma, addì 22 aprile 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
LUBRANO.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Debito Pubblico

2ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 94 e 136 del Regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato Regolamento, fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	141196 / 536496 Solo certificato di proprietà	Tosi Giuseppe, Giovanni, Domenico e Carlo del vivente Matteo, domiciliati in Genova, minori sotto l'amministrazione di detto loro padre, con usufrutto spettante a Malvicini Catterina, vedova, nata Tosi fu Domenico, domiciliata in Ovada	Lire	165 —	Torino
Debito perpetuo dei Comuni di Sicilia	4177	Damiani Abele fu Giuseppe per l'annua rendita	»	8 88	Palermo
Debito 5 % dei Comuni di Sicilia	6699	Sidoti Tusa Maria Caterina fu Nunzio, nubile, domiciliata in Patti (Messina)	»	369 04	»
Consolidato 5 %	1190918	Jaccarino Gemma di Adriano, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Napoli	»	145 —	Roma
»	1190919	Jaccarino Bianca di Adriano, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Napoli	»	145 —	»
»	110761	Ruggiero Michele fu Nicola, domiciliato in Bitetto (Con annotazione)	»	85 —	Firenze
»	1218698	Ferrari Giuseppina fu Luigi, nubile, domiciliata in Torino.	»	150 —	Roma
»	1225923	Murgia Doloretta fu Priamo, nubile, domiciliata a Roma.	»	1000 —	»
»	1225925	Come sopra	»	1000 —	»
»	1225927	Come sopra	»	1000 —	»
»	1225929	Come sopra	»	100 —	»
»	1225931	Come sopra	»	5 —	»
»	1225924	Come sopra	»	1000 —	»
»	1225926	Come sopra	»	1000 —	»
»	1225928	Come sopra	»	500 —	»
»	1225930	Come sopra	»	10 —	»
»	605068	Legato Ferretti nella Parrocchia di San Martino nel Comune di Valmozzola (Parma), amministrato dal Parroco *pro tempore*	»	5 —	Firenze

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIOMI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	629074	Salamone Gioacchino fu Placido, domiciliato in Mistretta (Con annotazione)	*Lire*	635 —	Firenze
»	1773 / 45193 Assegno provv.	Beneficio ecclesiastico di Sant'Agnello in San Giorgio a Cremano e per esso al titolare Padre e Maestro Giuseppe Antonio Pepe	»	1 75	Napoli
»	8078 / 191018	Come sopra	»	45 —	»
»	144951 / 327891 Certificato di proprietà e di usufrutto	Beneficio di Sant'Agnello in San Giorgio a Cremano di dritto patronato della signora Maria Giuseppa Rossi in conto di lire 5,30 per affranco di un annuo censo dovuto dalla signora Raffaella Gaetani d'Aragona fu Luigi infisso sulla Casina con fabbricati adiacenti Villetta e Masseria al Largo dell'Arso in San Giorgio a Cremano, giusta l'istrumento di affranco 14 marzo 1868 per notaio Campanile di Napoli, con vincolo d'usufrutto al Beneficiato Padre Maestro Giuseppe Antonio Pepe fu Gaetano, domiciliato in Napoli	»	5 —	»
»	137514 / 320454 Certificato di nuda proprietà	Eredità di Cimmino Giovanni, rappresentata dai signori Maresca Margherita, Nicola e Teresa Sorrentino fu Gennaro, domiciliati in Napoli, con annotazione d'usufrutto spettante alla Confraternita dell'Assunta in Cielo e Santi Angeli Custodi a Porto Salvo, rappresentata dal Superiore *pro tempore* (Con annotazione)	»	1700 —	»
»	74208	Vianti Teresa fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Torino .	»	700 —	Firenze
»	12897	Canonicato Tesorierale nel Capitolo cattedrale di Gerace (Reggio Calabria)	»	135 —	»
Consolidato 3 %	35253	Come sopra	»	6 —	»
Consolidato 5 %	622809	Come sopra	»	55 —	»
»	925702 Solo certificato di usufrutto	Marensi Cesare Luigi del vivente Ulisse fu Antonio e nascituri dal medesimo, domiciliato in Como, con usufrutto a Coen Rosa di Giovita	»	150 —	Roma
»	952703 Solo certificato di usufrutto	Marensi Ersilia, nubile, Arturo, Ettore del vivente Enrico fu Antonio e nascituri dal medesimo, domiciliato in Alessandria, con usufrutto a Coen Rosa di Giovita .	»	150 —	»
»	12146	Canonicato diaconale di San Martino nel Capitolo cattedrale di Caiazzo	»	145 —	Firenze
»	787619	Come sopra	»	5 —	Roma
»	15479 Assegno provv.	Nani Teresa fu Vincenzo, vedova Gambino, moglie in seconde nozze di Giuseppe Abate e domiciliata in Catania	»	1 —	»
»	1206100	Bazzali Pietro, Luigia, Palmira, Nunziata e Maria fu Nicola, minori, sotto la patria potestà della madre Ferrari Emilia, domiciliata a Riccò, frazione del Comune di Tresana (Massa).	»	110 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	947584 Certificato di proprietà e di usufrutto	Gallesio Margherita, Maddalena, Carlotta, Giuseppa ed Elisabetta di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del detto loro padre e prole nascitura dallo stesso Giuseppe Gallesio fu Giovanni, domiciliati in Torino, con vincolo d'usufrutto vitalizio spettante a Gallesio Giuseppe fu Giovanni in conformità del decreto 11 luglio 1900 del Tribunale civile di Susa	Lire	130 —	Roma
»	509431 / 114131	Canessa Lucrezia nata Anice, domiciliata in Rapallo (Con annotazione)	»	25 —	Torino
»	84386 / 479686	Osella Vincenza Barbara nata Eandi fu Chiaffredo, domiciliata in Carmagnola (Con annotazione)	»	250 —	»
»	156676 / 339616	Chiliberti Francesco di Francesco, domiciliato in Napoli (Con annotazione)	»	25 —	Napoli
»	576775	Chiesa di San Saturnino in Oristano (Cagliari)	»	20 —	Firenze
Debito perpetuo dei Comuni di Sicilia	562	Bonomo e Ferro Marianna, nubile, Luigi ed Edoardo di Leoluca	»	24 74	Palermo

Roma, addì 12 febbraio 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Per il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
DIAZ.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Debito 26 marzo 1885, N. 007,462 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 1000, e N. 007,463, per L. 201,84, ambedue al nome di *Guignatti*-Ricchetti Davide fu Giacomo, domiciliato in Venezia, furono così intestate per errore, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Gnignatti*-Ricchetti Davide fu Giacomo, domiciliato come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 aprile 1902.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Direzione Generale del Tesoro ***(Portafoglio)***

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 25 aprile, in lire 102,25.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

24 aprile 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati . .	5 % *lordo*	102,87 7/8	100,87 7/8
	4 1/2 % *netto*	110,13 1/2	109,01
	4 % *netto*	102,70	100,70
	3 % *lordo*	67,64 1/8	66,44 1/8

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 24 aprile 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 14.30).

DI PRAMPERO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Legge una lettera del senatore Lampertico che mantiene le sue dimissioni, già presentate, da membro della Commissione di vigilanza al Fondo per la emigrazione.

Seguito dello svolgimento delle interpellanze dei senatori Guarneri e Astengo, Paternò e Miceli al presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri dell'interno e della guerra.

PRESIDENTE. Ricorda che nella tornata di ieri si continuò

la discussione delle interpellanze, e parlarono i senatori Vitelleschi, Pisa, Di Camporeale e Negri.

Dà lettura dei seguenti ordini del giorno pervenuti alla Presidenza:

« Il Senato, confidando che il Governo saprà impedire ai partiti sovversivi di sfruttare a danno delle nostre istituzioni politiche quanto vi può essere di legittimo nell'attuale movimento economico, passa all'ordine del giorno.

« Tancredi Canonico ».

« Il Senato, convinto che la politica interna del Ministero, fra le altre deplorate conseguenze, ha scosso la disciplina dell'esercito, il quale fu e deve essere sempre il presidio della integrità e dell'onore della nazione, passa all'ordine del giorno.

« Miceli.
« Gamba.
« Guerrieri-Gonzaga ».

PELLEGRINI. Non aveva intenzione di partecipare a questa discussione, ma l'ordine del giorno presentato dal senatore Di Camporeale lo costringe a dar ragione del suo voto.

Rileva la gravità e la importanza di tale ordine del giorno e si chiede quali siano i fatti imputati al Governo, quali le cause, quali i rimedî proposti dagli interpellanti.

Il problema va esaminato all'infuori di alcune considerazioni che non debbono entrare nell'ambiente del Senato, ma che sono nel consenso unanime.

Si sono lamentate le costituzioni delle Leghe e delle associaciazioni, le dimostrazioni dei richiamati alle armi, e gli scioperi agrarî.

Nessuno più di lui biasima i fatti avvenuti nelle file dell'esercito ed i loro autori, perchè non si può ammettere esercito senza disciplina.

Nota peraltro che tali fatti hanno avuto il biasimo generale e non comprende come essi possano imputarsi al Governo, solo perchè non li ha saputi prevenire. Si tratta di fatti avvenuti all'improvviso, e che furono esemplarmente puniti.

Si disse che essi furono la conseguenza di teorie malsane che si sono infiltrate nell'esercito; ciò egli non crede, tutt'al più è difetto del sistema del reclutamento che non può, a suo avviso, imputarsi al presente Gabinetto.

Tutti amiamo l'esercito come braccio e cuore della nazione, ma non dobbiamo discutere i fatti individuali, se vogliamo giovare alla sua compagine ed alla sua essenza (Bene!).

Il far ciò non è prudenza politica.

Si chiede poscia: le teorie socialiste in quale connessione stanno con la responsabilità ministeriale?

Non è un fenomeno nuovo, nè poteva supporsi che l'Italia ne restasse immune, poichè si tratta di teorie che hanno invaso tutto il mondo civile.

I lavoratori vogliono avere una partecipazione maggiore agli utili del lavoro; e le condizioni d'Italia sono tali da favorire piuttosto che allontanare le aspirazioni di tutti i lavoratori.

Rileva come il socialismo abbia presso di noi trovato una diffusione che ha la sua ragione di essere appunto nelle condizioni agricole e industriali in cui si è trovata e si trova l'Italia. Del resto il diffondersi dell'egoismo particolare ha fatto sì che si producesse un fenomeno opposto in favore delle masse lavoratrici.

Il pretendere che le così dette utopie socialiste non si infiltrino fra i nostri lavoratori, è cosa impossibile, dato il generale malcontento ed il disagio economico che tutti riconoscono.

Il movimento socialista ha due parti; quella utopistica che non è realizzabile, poi vi è la parte negativa che ha un fondamento di giustizia che nessuno può negare, ed è appunto ciò che rende forte il socialismo.

Non si può non ammettere che alcuni socialisti siano mossi da intendimenti politici, ma il movimento politico è una particolarità di cui si sono occupati tutti i paesi, specie l'Inghilterra: è una particolarità del resto che può dirsi naturale, perchè è un mezzo per raggiungere il fine.

Il trattare alla pari il socialismo e coloro che seguono teorie opposte ad esso, è metodo pericoloso, perchè è nella natura umana il cercare di migliorare la propria condizione, prescegliendo il metodo più razionale e meno anticivile.

È per ciò prudenza di Governo il tollerare alcuni atti che non sono di per sè stessi delittuosi, e fino a che si mantengono nell'ambito del diritto d'associazione.

Cita l'opinione di Cavour e di Minghetti sul socialismo e sui doveri dei proprietari e degli industriali verso i coloni e verso gli operai, e ne trae argomento per affermare come la solidarietà umana, cui facevano appello il Cavour ed il Minghetti, siano mancate presso di noi in moltissimi luoghi, epperò come non sia tutta colpa dei lavoratori l'attuale stato di cose.

Si è parlato della necessità di riformare la legge elettorale; ora non si può sul serio credere che nelle condizioni odierne d'Europa si possa riformare il suffragio e tutto il sistema politico e sociale che ci governa, senza recare gravi danni alla compagine delle nostre istituzioni.

Quanto ai rapporti dello Stato con la Chiesa osserva che la borghesia vuole riconquistare la sua influenza sulle masse, ma non per quella via cui hanno accennato gli interpellanti.

Conchiude citando le parole di Cavour, il quale disse che non vi sono che due metodi per combattere il socialismo: i cannoni, le baionette o la libertà; egli, il grande statista, si disse partigiano di quest'ultimo sistema, e l'oratore per sua parte non può non associarsi con tutto l'animo all'opinione espressa così autorevolmente da Camillo Cavour (Vive approvazioni).

DEL ZIO. Il giudizio sulla responsabilità del Governo dev'essere basato su elementi d'incontestata verità.

L'azione umana certo non deve essere diretta al disordine. Il limitarsi a mantenere l'ordine pubblico non può essere il solo scopo, il solo dovere del Governo.

Delinea rapidamente il compito dell'azione ministeriale quale dovrebbe essere.

La formola giuridica da seguire sarebbe la seguente: L'Italia ubbidisce al capo dello Stato, che personifica la volontà del popolo.

Esamina la dottrina della politica zanardelliana, per conchiudere che la questione della responsabilità ministeriale di fronte ai movimenti popolari seguiti, dovrebbe essere messa in altri termini, più precisi, quantunque riconosca che la discussione fatta fin qui nel Senato si sia mantenuta elevatissima.

E la questione fu ben posta dai senatori Bodio e Boccardo in rapporto alla distribuzione della produzione ed il costo delle sussistenze.

Cita i dati statistici presentati da essi.

La responsabilità ministeriale non va, di fronte alla complessività dei fatti sociali, misurata nel termine di un semestre; occorre giudicare del Ministero quando abbia avuto per lo meno vita annuale.

Conchiude presentando il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, convinto che il Governo abbia nei principî del suo programma le ragioni e gli avvertimenti necessari per una legislazione sociale congrua ai bisogni, e nel cuore del popolo bene educato la leva migliore dell'ordinato progresso, lo invita a svolgere più armonicamente il programma stesso, e passa all'ordine del giorno ».

PIERANTONI. Esordisce ricordando le disposizioni dell'articolo 49 dello Statuto e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato. Non imiterà l'on. Guarneri che fece raccomandazioni dirette alla persona del Re.

La Corona è qui rappresentata dai suoi ministri che godono finora la fiducia delle due Camere legislative. Non discuterà leggi non ancora presentate, non rimetterà in discussione il Codice penale.

Limita la sua dichiarazione a due punti:

1. La questione degli scioperi in relazione alla condotta del Governo.

2. L'esame della questione sociale, che parecchi oratori vollero mutare in una stretta questione di cospirazione contro la forma monarchica e rappresentativa dello Stato, e l'esame dei rimedî proposti.

Il Ministero è potere esecutivo: deve provvedere all'osservanza delle leggi e alla custodia dell'ordine pubblico con l'uso delle leggi vigenti.

Nel Codice penale, sull'esempio di tutte le altre nazioni, sono contemplati i delitti contro la libertà del lavoro agli articoli 165, 166, 167, che l'oratore ricorda.

La legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1899 ha persino ridotto il diritto di riunione, sottoponendolo quasi ad un sistema preventivo, come ne fanno fede l'articolo 32 e l'articolo 1 - che l'oratore legge - per inferirne che del discorso del senatore Negri ben poco rimane, quando disse lo sciopero agrario pianta non indigena, insinuata e imposta con artifizi, quando disse macchine elettorali le leghe.

Doveva il Governo, avvisato di riunioni pubbliche, non mandare gli agenti, sol perchè pochi ignoranti possono credere che gli agenti vanno a proteggere gli oratori?

Il Ministero si trovò di fronte ad uno sciopero generale. Prima fece l'avviso, col quale giustamente avvertì gl'impiegati in servizi di Stato che ad essi non può essere esteso il concetto della libertà di sciopero; poi lo impedì con il richiamo delle classi. Tutti gli uomini spassionati ammirarono i risultamenti. Gli stranieri se ne mostrarono lieti.

Poi trattò. Chi fece l'inchiesta sulle ferrovie? Quali furono i risultati della relazione Gagliardo? L'oratore deplora la condotta dei Ministeri precedenti.

Se una censura si voleva possibile, si doveva dire che s'indugiò troppo a dar ragione a chi l'aveva per legge vilipesa.

Gli oratori, che predissero la fine della patria, supposero che il Governo incoraggiò gli scioperi, altri dissero che si lasciarono libere le turbe mosse da istinti materiali, biasimarono i contadini, che non vogliono lavorare.

Se fossero state addotte prove di tali colpe, il Senato dovrebbe ordinare una perizia psichiatrica sulle persone dei ministri, i quali invece dovrebbero fare la prova contraria contro gli accusatori così poveri di fatti. Con esempio nuovissimo si parlò di pretesi disegni di legge, che non esistettero mai, mentre sino a quando la Corona non autorizza la presentazione di un disegno ed esso non è esaminato, non è permesso l'esercizio del sindacato politico.

Quindi non può esser contrario al Ministero, non può votare la mozione di censura. Si disse che il Ministero soffre la pressione dei partiti estremi, che egli è quasi un'ombra di Governo, perchè teme dell'ostruzionismo.

L'oratore non è uso a fare processo di mala intenzione. Però conosce il difetto del nostro Parlamento. Vi sono troppi ex-ministri, che vogliono riprendere il potere.

Passa al secondo punto.

La questione è politica, ovvero economica? Vi ha una vera separazione tra l'un caso e l'altro?

Le agitazioni sociali vi furono in tutte le epoche della storia, nell'antichità, nel medio evo, spesso con forme violente.

Queste manifestazioni di un conflitto perpetuo tra la ricchezza e la povertà, tra la forza e la debolezza furono nella vita dei popoli nel tempo passato accidenti più o meno durevoli.

Il solo secolo XIX vide questi conflitti diventare l'assioma stesso della vita sociale, talchè involgono l'avvenire delle nazioni. Quali le cause? Le trasformazioni del meccanismo industriale, l'avvenimento politico delle classi popolari hanno una parte considerevole a spiegare il grave fenomeno.

Il popolo ebbe l'istruzione obbligatoria, il voto elettorale, il servizio militare obbligatorio. S'intende che se ne voglia servire per la propria dignità per avere un posto meno avaro al banchetto della vita.

Il Governo costituzionale, le nazionalità, che riconobbero i diritti dell'uomo, addussero una grande trasformazione nei diversi obbietti, che la questione sociale comprende: il lavoro, la proprietà, lo scambio.

Abolite le corporazioni d'arti e mestieri, il lavoro fu considerato libero, indipendentemente da colui che lo produce dal solo punto di vista del lavoro mercantile.

La sola legge che regola il salario è la domanda e l'offerta, secondo i bisogni della produzione. La concorrenza del regime detto della libertà del contratto, dà il predominio al più forte, e nel campo economico il più forte è il più ricco.

Il principio dell'impiego degli uomini, delle donne, dei fanciulli, e la libertà nella determinazione dei salari senza nessun ordinamento sociale per conciliare gl'interessi opposti condusse i salariati a dire: poichè la nostra retribuzione dipende dall'offerta delle braccia, cessiamo dall'offrirle sino a quando non siamo pagati di più, e poichè l'operaio senza mercede non può durare a lungo, anche se distrugge le piccole economie, si pensò alle Leghe di resistenza, alle casse. In ciò vi ha danno.

La resistenza dei salariati, se adduce l'effetto immediato dell'aumento dei salari, può rovinare le industrie, adduce l'aumento dei prezzi di consumo delle cose.

La situazione economica fu quasi la medesima in tutti i paesi: ovunque vi furono gli stessi lamenti, le stesse aspirazioni, gli stessi elementi infiammabili. Perciò si esordì col cosmopolitismo, con l'*Internazionale*, per cui fu detto nemico il capo d'industria concittadino, fratello lo straniero operaio.

Anche la proprietà fu regolata all'uso individualista, fu detto un diritto assoluto, fu stimata un semplice collocamento di capitali, come se non vi fossero doveri sociali.

L'industrialismo concentrò gli operai nelle fabbriche. Anche le industrie, facendosi concorrenza, hanno le loro crisi. Nessuno è contento della sua sorte.

La separazione sempre crescente tra il capitale e il lavoro addusse l'impiego del credito, la libertà degli interessi. Si vollero profitti abbondanti secondo i desiderî e le passioni.

Si grida contro i socialisti. Ma vorrebbe domandare agli avversarî se saprebbero essi dare una definizione chiara, una determinazione precisa della parola socialismo.

Gladstone quando propose le leggi agrarie per l'Irlanda era trattato come un socialista della peggiore specie. Bismarck fu detto socialista quando con il monopolio dei tabacchi voleva fondare un cassa per gl'invalidi. Cavour aveva pensato alla cosa. Scialoja fece un progetto. Ogni libero scambista convinto, ogni economista ortodosso che non ammette la piena libertà di commercio, è appestato di socialismo e di comunismo.

Chi legge le specie in questa flora della economia trova socialisti di Stato, cattolici conservatori, evangelici, i socialisti universali, i socialisti della cattedra.

Quali i rimedî? Essi sono tre:

1. *Il lasciar fare e il lasciar passare*. È cosa impossibile.

2. La repressione ad ogni costo. Fu il voto degli oratori dei due primi giorni; sarebbe una ingiustizia, una provocazione.

3. Il ritorno alla *fede*. Demaistre disse: che il papa e il carnefice erano le due pietre angolari dalla società.

L'oratore distingue le classi studiose dalle classi agricole.

Quando nacquero Galileo e Bruno e il mondo fu sciolto in una infinità di corpi mondiali e il cielo diventò una illusione ottica, allora il vecchio Dio personale sentì quasi mancarsi sotto il suolo.

Dove lo spazio sufficiente per un cielo ben costituito con un trono divino e simili cose?

Il Papato vuole ancora lo Stato universale con il dominio temporale.

Gli ultramontani invocano le libertà, ma lavorano a tenere lo spirito in servitù.

Anche il socialismo fu studiato come arma contro le nazionalità. L'enciclica *rerum novarum* insegni.

È strano che coloro i quali temono la internazionale rossa, vogliano allearsi con la *nera*.

L'oratore disprezza tanto il fanatismo dell'odio plebeo, quanto quello mistico. Un ritorno al cristianesimo puro non è possibile per coloro che si fecero un Dio *d'oro o di argento*. Come si può disconoscere il grave danno che il clericalismo fece alla Spagna, al Belgio? La Francia ha saputo difendersi contro le fraterie, grande polipo, che ammorba la vita delle nazioni.

Conchiude.

Nuotare contro la corrente nelle condizioni del tempo è impossibile, non è saggio.

È dovere di non lasciarsi trasportare dalla corrente.

Lo stato borghese è il nucleo del popolo, il focolare del suo costume, l'aumentatore della sua prosperità, il cultore della scienza e dell'arte.

La nobiltà deve apparecchiarsi alla vita pubblica, abbandonare i pregiudizi, come fecero Cavour, Ricasoli, Balbo, D'Azeglio.

Fino alla metà del secolo la classe borghese si contentava di un guadagno lento e sicuro, si basava sulla semplicità e sul sensato governo della casa.

I desiderî si sono eccitati allo spasimo, alla vista dell'arricchimento istantaneo e quasi senza fatica di taluni nella via cosiddetta della speculazione ed allo spettro del lusso devastatore.

Il lavoro non basta ad alimentare il lavoratore. Quando gli operai conchiudono accordi di sospendere il lavoro per ottenere la concessione di migliori condizioni, in forza del Regolamento industriale della Confederazione, ora Impero tedesco, sono nel loro diritto. Lo Stato non può intervenire se non quando gli operai cercano di determinare con la violenza o le minacce i loro compagni ad entrare nei loro accordi.

Il modesto impiegato, a cui il soldo non basta al modesto mantenimento della sua famiglia, deve trovare provvedimento, altrimenti s'incontra il danno di vedere attaccata l'integrità dei doveri.

Gli operai dovrebbero riflettere ch'essi incariscono i loro mezzi di vita; ma nulla vedono oltre il loro scopo prossimo: lavorare il meno possibile pel maggior possibile compenso.

Chiude evocando l'augurio di Orazio nel *Carmen saeculare* (Approvazioni).

ROSSI LUIGI. Rileva che la politica del Governo fu esposta per due giorni alla vivisezione di parecchi oratori, quali i senatori Guarneri, Astengo, Miceli, Vitelleschi, Di Camporeale, Negri.

Tutti furono concordi nell'indicazione del male e nella diagnosi del male.

L'Italia è entrata nell'èra di una larga democrazia - pullulano le corporazioni, le leghe, gli scioperi - fa capolino il *referendum* - la proprietà è aggredita - e il Governo rimane spesso indifferente, talora anzi eccitatore degli elementi più torbidi, nel teatrale duello.

Ad esso dunque viene attribuita la responsabilità dello stato attuale, che venne qualificato il *completo disfacimento* della compagine sociale.

L'oratore aggiunge che gl'interpellanti, d'accordo nella diagnosi, non lo furono però nella cura, perchè, mentre l'on. Guarneri chiedeva l'applicazione di leggi repressive, gli altri si contentarono di una applicazione, come essi l'intendono, delle leggi in vigore.

Agli attacchi specifici risponderà, come deve, il Governo.

Si sofferma poi a trattare la questione dei ferrovieri evocata dall'on. Vitelleschi.

È una questione vecchia che risale al 1885, e fa capo all'articolo 103 del capitolato, a quella legge allegato.

Fa la lunga storia dei reclami cui questo articolo ha dato occasione; reclami del personale che insisteva per il riconoscimento del suo diritto, reclami del Governo per farli riconoscere, sentenze di magistrato nella discussa materia. Ricorda i precedenti parlamentari e l'inchiesta Gagliardo.

Fattosi più grave, dopo 17 anni, il conflitto, dovea il Governo provvedere, e si provvide mantenendo il pubblico servizio, e contribuendo nelle spese occorrenti per regolare con una onesta transazione le cose.

Del che reputa che debbasi anche da parte del Senato dare lode al Governo che già ottenne, d'altronde, l'approvazione del paese.

Rientrando nella questione generale dice che, assistendo alle precedenti sedute, credette di vivere in un altro mondo, e di sentire le orazioni in una lingua morta.

Lo stato sociale dell'oggi non è opera di uno, nè di varî Ministeri. È il risultato dell'evoluzione che matura e della trasformazione che avviene nel nostro vivere civile, per l'espandersi dell'attività umana, per l'imposizione di nuovi obblighi, per il riconoscimento di nuovi diritti.

Si può esserne cristianamente lieti, si può esserne conturbati, ma non gioverebbero a mutare le attuali condizioni della società nè nuove disposizioni repressive, nè scioglimenti illegali di sodalizi aventi diritto alla vita.

MICELI (interrompendo vivamente). Ho dimostrato che le leghe sono illegali e contrarie allo Statuto...

ROSSI LUIGI... Non ha dimostrato nulla.

MICELI. Insiste.

PRESIDENTE. Prega di non interrompere.

ROSSI LUIGI. Esorta il Senato ad astenersi dalle declamazioni infeconde e a collaborare col Ministero all'opera di pacificazione sociale, all'esplicazione di una dottrina buona che possa conciliare la ricchezza con la povertà, il capitale col lavoro, una dottrina che, senza scuotere le fondamenta della casa che tutti abbiamo il dovere di difendere, non lasci i derelitti consumarsi nelle loro miserie (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Avverte che non vi sono altri oratori iscritti.

CANONICO. Svolge il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, confidando che il Governo saprà impedire ai partiti sovversivi di sfruttare a danno delle nostre istituzioni politiche quanto vi può essere di legittimo nell'attuale movimento economico, passa all'ordine del giorno ».

Dice le ragioni che hanno mosso a presentarlo.

Afferma che siamo di fronte ad una agitazione non solo economica, ma anche politica. Dubita di quanto è stato detto che l'Italia attraversi un periodo completo di pacificazione. Cita in proposito alcuni esempi.

Non vi può essere vera libertà se non è sotto l'impero della legge

Comprende l'opera del Governo di fronte alle condizioni in cui si trovavano il Parlamento ed il paese quando assunse il potere; ma non ammette atti di debolezza, come non ammette il dispotismo.

Ha fiducia che il Governo saprà conciliare nella sua alta saviezza lo sviluppo economico del paese, impedendo ad un tempo che gli agitatori si servano del popolo per sobillarlo contro l'ordine, contro le istituzioni politiche e sociali che ci reggono.

Per queste ragioni ha presentato il suo ordine del giorno, che si augura sarà accettato e dal Governo e dal Senato.

DI CAMPOREALE. Per fatto personale, dichiara che ieri ha affermato che anche l'on. Zanardelli nel 1898 aveva riconosciuta la necessità di alcune leggi per la tutela delle istituzioni e dell'ordine pubblico.

La sua affermazione aveva base non su conversazioni private, ma su atti che sono di pubblica ragione.

Dà lettura di un'intervista con il senatore Visconti-Venosta, pubblicata nella *Perseveranza* alcuni anni fa, la quale conferma quanto ebbe ad asserire ieri.

Risulta che uomini di diversa fede erano nel 1898 d'accordo sulla necessità di riforme delle nostre leggi politiche per la difesa delle istituzioni contro i partiti sovversivi.

Sulle modalità vi fu dissenso, ma sulla necessità delle provvidenze legislative l'accordo c'era stato.

ZANARDELLI, presidente del Consiglio. Gli basta ciò che ha detto ieri il senatore Di Camporeale con quello che disse oggi, per dimostrare che egli ha completamente torto.

Contro ciò che risulta dagli atti parlamentari non sa che valore possa avere un'intervista pubblicata da un giornale milanese.

Ricorda i precedenti parlamentari, e come egli avesse presentato un'ordine del giorno contrario al Ministero.

Ricorda pure come le sue dichiarazioni confermassero le ragioni che determinarono la sua uscita dal Ministero.

DI CAMPOREALE. Vorrebbe replicare.

PRESIDENTE. Osserva che il fatto personale è esaurito.

PONZA DI SAN MARTINO, ministro della guerra. Risponde brevemente al senatore Paternò ed agli oratori che hanno toccato l'argomento relativo alle manifestazioni dell'esercito.

Ringrazia il senatore Paternò degli elogi fatti al corpo degli ufficiali.

Si difende però dell'accusa di ottimismo che sente di non meritare e ne fanno fede gli ordini da lui impartiti alle Autorità militari.

L'inchiesta fatta sugli ammutinamenti di Piacenza ha dimostrato che essi erano abbastanza gravi.

Si ebbero in altre regioni a manifestare assenze per le feste Pasquali; ma ciò è cosa accaduta già altra volta; del resto afferma che la disciplina nell'esercito è stata ristabilita dappertutto.

Quanto al panico manifestatosi nel paese, osserva che, esagerando i mali, si scredita l'esercito.

Dice che anch'egli ha diviso la preoccupazione di alcuni oratori per i fatti di indisciplinatezza avvenuti fra i richiamati. Ma ha fede che la compagine dell'esercito possa conservarsi intatta oggi come nei tempi passati.

Dice che la percentuale dei richiamati presentatisi alle armi fu dell'85 per cento, il che dimostra che il sentimento del dovere è sempre radicato nei nostri soldati.

Non crede che il lavorìo dei partiti avversi alle istituzioni possa mutare queste condizioni, perchè l'esercito è garanzia d'ordine e di difesa per tutte le classi (Bene!).

Non nega vi sia stata in alcuni presidî un'influenza locale; è un pericolo da cui bisogna difendersi, ma è pure un pericolo il dare una pubblicità malsana a tutti i piccoli fatti che si verificano nell'esercito.

Quanto ai rimedii, dice che sta studiando piccoli ritocchi ai metodi di reclutamento e di assegnazione dei richiamati. Spiega il perchè ciò non abbia fatto nel febbraio decorso; gli mancò il tempo necessario; del resto i ritocchi saranno ridotti a minime proporzioni.

Afferma che, pur non adottando misure collettive, si applicarono rigidamente il Codice penale militare ed il Regolamento di disciplina; ed enumera i provvedimenti presi dalle Autorità militari.

Quanto alla difesa contro i partiti sovversivi, può affermare che le Autorità di P. S. spiegano la più grande attività.

Conclude dicendo, che lo spirito di sacrificio ed il sentimento del dovere che anima i nostri ufficiali ed i nostri soldati, può assicurare il Senato che il nostro esercito potrà rispondere sempre alla giusta aspettazione del Paese (Bene!).

GIOLITTI, ministro dell'interno. I senatori Miceli ed Astengo, iniziatori delle interpellanze sull'indirizzo della politica interna, ed altri senatori, rivolsero al ministro dell'interno censure così gravi, che egli deve chiedere licenza al Senato di tenere la parola più a lungo di quello che non sia sua consuetudine.

Le accuse si rivolgevano principalmente ad alcuni fatti ed atti del Governo, ma vi furono alcuni accenni personali, dai quali comincia per sgombrare il terreno.

Fa la genesi della lettera aperta da lui sottoscritta e citata dal senatore Miceli, per rettificare alcuni apprezzamenti fatti su quella lettera e spiegare la sua opinione, che oggi mantiene sempre inalterata.

In questa sua lettera il senatore Miceli scoprì che egli aveva dichiarato che i poveri pagano più che i ricchi. Questo è vero, e ciò che disse in tutti i suoi discorsi parlamentari giustifica questa sua opinione, dicendo tra l'altro che, per esempio, nessuno dei presenti paga l'imposta del lotto (Ilarità e conversazioni).

Aggiunge che di questa sua lettera egli veramente non si ricordava, ma ringrazia il senatore Miceli di averla esumata, perchè anche oggi non ha nulla da toglierle, nulla da aggiungerle. Essa esprime anche oggi la sua precisa opinione.

Di guisa che finisce questa prima parte delle sue dichiarazioni rivolgendo i suoi ringramenti al senatore Miceli.

E qui il fatto personale è esaurito.

Rispondendo al senatore Vitelleschi, cita le parole dette nell'altro ramo del Parlamento per dimostrare che una forza vera il partito conservatore in Italia non potrà averla se si discosterà dalle classi lavoratrici da una parte e dalle forze clericali dall'altra.

Passa poi a parlare della criticata azione del Ministero negli atti del Governo.

Giustifica l'opera del prefetto di Torino, dichiarando ch'è solito assumere sempre la responsabilità dei suoi atti.

Quanto ai processi Palizzolo e Musolino, anch'egli si è preoccupato delle lungaggini e teatralità di essi. Quantunque si trattasse di cosa che riguarda l'Autorità giudiziaria, non mancò di dare ordini opportuni al prefetto di Lucca per il processo Musolino. Il prefetto gli rispose che l'ambiente era tale che per l'occasione si era aperto il maggiore teatro della città (Viva ilarità e conversazioni).

Egli non mancò di replicare e di deplorare tale fatto. Legge la sua risposta.

Un'accusa più grave gli è stata rivolta da quegli oratori, i quali hanno detto che egli ha fatto male affermando che il movimento operaio avrebbe avuto lunga durata. Nota essere dovere del Ministero guardare in faccia le difficoltà e dire al Parlamento come il Governo veda le questioni e come creda provvedervi. Non può però accusarsi il ministro di avere con la sua parola incoraggiato il movimento, specie quando si tratta di movimenti economici, ineluttabili e quasi fatali; tanto varrebbe incolpare un astronomo che con le sue previsioni astronomiche di un eclisse abbia eccitata la luna a passare davanti al sole (Ilarità).

L'accusa più grave che viene rivolta al Governo è per la organizzazione delle leghe della città e della campagna. Il senatore Miceli osservò che lo Statuto non parla di diritto di associazione.

Ma il diritto di associazione esiste in natura; basta che non sia vietata la formazione di queste associazioni per dedurne che sono lecite.

Il diritto di associazione è regolato solamente dal Codice penale, il quale non fa che vietare le associazioni a delinquere.

Ma questi reati sono giudicati dai tribunali; alle Autorità di pubblica sicurezza, al ministro dell'interno, non rimane che il còmpito di tutelare l'ordine pubblico, e di deferire tale reato alle Autorità giudiziarie, alle quali spetta di giudicare.

Al senatore Miceli che ha negato il diritto di associazione.....

MICELI. Non ha detto questo. Egli ha parlato delle associazioni politiche e del dovere di vigilarle.....

GIOLITTI, ministro dell'interno..... Il suo argomento resta invariato, perchè appunto di associazioni politiche si è trattato.

Qualora il Governo avesse il potere di vigilarle e di scioglierle, nessun uomo chiederebbe maggior potere, e le osservazioni del senatore Miceli trovano la loro risposta nelle stesse parole di alcuni oratori che hanno chiesto al Governo leggi speciali per poter infrenare queste associazioni.

Passa poi a parlare della inazione attribuita al Governo. Cita il fatto speciale dello scalpellino Trotti e dimostra come in questo caso la condotta del Governo fu ispirata al principio di non fare prevalere la prepotenza contro quell'operaio.

Parla degli scioperi agrari e nota come in essi siano più f cili gli abusi.

Ricorda gli scioperi della provincia di Novara e legge quanto ebbe a scrivere ed a telegrafare a quel prefetto a cui ordinò la massima energia per evitare disordini e mantenere la libertà del lavoro, e fa rilevare come, per confessione stessa dei maggiori interessati, il Governo abbia fatto pienamente il suo dovere.

Altrettanto afferma per gli scioperi avvenuti nelle provincie di Modena, di Ferrara, di Pavia, di Rovigo e di altri luoghi ed a sostegno del suo dire dà lettura degli ordini trasmessi a quei prefetti ed all' Autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti presi dal Governo, e più specialmente dal ministro dell'interno.

Dichiara di poter mettere a disposizione dei singoli senatori la raccolta completa degli ordini dati da lui personalmente per la tutela della tranquillità pubblica e per il rispetto della libertà del lavoro, in tutte quelle provincie ove si verificarono le agitazioni lamentate nei passati giorni in Senato, e delle quali si fece carico al ministro dell'interno.

I senatori Miceli, Di Camporeale e Guarneri, sostennero che il movimento non è di carattere economico, ma è di carattere politico.

Ora da cosa si deduce lo scopo di un'associazione?

Nessuna di esse si è proposto uno scopo politico. Lo scopo è dunque economico.

Il senatore Negri disse che il movimento nelle campagne è importato, è l'opera dei sobillatori. Ora, se queste agitazioni hanno trovato così largo seguito, vuol dire che in mezzo alle popolazioni serpeggiava il malcontento, poichè è impossibile immaginarsi che tutto ad un tratto quelle popolazioni si svegliassero e pensassero tutte una stessa cosa.

L'obbiezione adunque non è seria; infatti tutti i movimenti politici ed economici si sono svolti con quelle forme che ad alcuni paiono cose nuove.

Anch'egli deplora la lotta di classe; egli è convinto della necessità della solidarietà delle varie classi. Ma il Governo come può impedire la lotta di classe? Si può punire l'incitamento alla lotta e l'Autorità giudiziaria lo fa; ma non si possono impedire le associazioni dei lavoratori, come non s'impediscono quelle dei produttori, dei proprietari.

Il Governo deve agire per pacificare, valendosi principalmente della sua forza morale e mantenendo la neutralità fra le classi. Se si mettesse dalla parte dei proprietari, che non sono che un decimo della popolazione, ne deriverebbero ben gravi conseguenze (Rumori).

Quanto al Congresso repubblicano di Ancona dice che esso è stato per disgregare quel partito, al quale sarebbe stato reso un vero servizio impedendo il Congresso (Commenti). Ricorda il precedente di Villa Ruffi, che è servito di notorietà a certi uomini che forse non la meritavano.

Del resto se in quel Congresso si fossero dette cose contrarie alle istituzioni, le Autorità giudiziarie non avrebbero certo mancato di provvedere, nè ora può asserire se vi sia qualche procedimento in corso.

Chiede al Senato che giudichi l'opera del Governo dai risultati ottenuti. Confronta ciò che è avvenuto nel Belgio e nella Russia con quanto avvenne in Italia. Rileva che nel Belgio il partito clericale si è unito al Governo per difendere le istituzioni, ma si domanda se in Italia si possa fare assegnamento sul partito clericale e chiamarlo a raccolta in difesa delle nostre istituzioni (Ilarità — Bene!).

Quanto ai partiti anarchici, osserva che il Governo non ha mancato di fare il suo dovere contro di essi, come ne fanno fede i provvedimenti presi.

Si occupa quindi della questione dei ferrovieri sollevata dal senatore Vitelleschi e già svolta dal senatore Rossi. Egli aggiungerà brevi dichiarazioni. Il Governo, nelle agitazioni dei ferrovieri, si è proposto questi scopi: mantenere l'ordine pubblico, rendere giustizia ai ferrovieri.

Confuta l'apprezzamento del senatore Astengo che la militarizzazione dei ferrovieri sia stata illegale.

Dimostra invece che il provvedimento fu completamente legale. Nessuno ha mai sostenuto in Senato una tesi così sovversiva, come quella sostenuta dal senatore Astengo.

Accenna agli ordini diramati perchè la mobilitazione non incontrasse ostacoli ed osserva che se il senatore Astengo si fosse trovato in una stazione, probabilmente sarebbe stato arrestato per le sue teorie (Viva, prolungata ilarità).

L'oratore entra quindi nel merito della questione dei ferrovieri e dei suoi precedenti ed osserva che la militarizzazione sarebbe stata una provocazione, se nello stesso tempo non si fosse resa ai ferrovieri almeno una parte di quella giustizia, alla quale i tribunali dissero che avevano diritto.

Si è parlato di scioperi nei servizi pubblici; egli è d'accordo con quanto è stato affermato dal senatore Vitelleschi, e ricorda ciò che il Governo pubblicò, nel febbraio scorso, in proposito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dà lettura degli articoli 181 e 207 del Codice penale per inferirne che lo sciopero in un servizio pubblico non può essere ammesso da nessun Governo, e come sulla questione sollevata non possa esservi nessun punto di divergenza con alcuno degli oratori che lo hanno preceduto.

Molte critiche si sono fatte al programma del Ministero. E ci si chiede: qual'è il vostro programma? Risponderà come ministro dell'interno.

Rispetto alle Leghe, il senatore Di Camporeale ne vorrebbe lo scioglimento. Ma per procedere allo scioglimento bisogna fare una legge. Tuttavia quando si tratta di leggi repressive non si potrebbe procedere solamente contro le associazioni di cui egli si occupa, converrebbe anche provvedere alle associazioni clericali, ben altrimenti forti e pericolose.

La questione non si può eludere. Non si può scegliere che tra la libertà e le leggi restrittive. L'unico logico è il senatore Guarneri, il quale vorrebbe queste leggi restrittive, compresa la limitazione del voto. Ma chi potrebbe venire al Governo con un programma di questa natura? Il Ministero attuale non potrebbe certo propugnare simile politica.

Quale uomo politico ora assumerebbe la responsabilità del Governo col proposito di sciogliere le numerose Leghe ed associazioni in Italia?

Cita l'opinione espressa dal deputato Sonnino, il quale nello scorso anno disse che non si sarebbe mai sognato di sciogliere le Leghe.

MICELI. Ebbe torto marcio (Viva e prolungata ilarità).

GIOLITTI, ministro dell'interno, continua a leggere le parole proferite dall'on. Sonnino e dice che siccome è uomo che ha la possibilità di andare al Governo, non vuole andarci con la probabilità di aver la rivoluzione (Si ride)...

MICELI. Sonnino non le scioglierebbe, ma Crispi sciolse le Leghe.

GIOLITTI, ministro dell'interno. Sì, ma in altri tempi ed in altre condizioni. Del resto non comprende perchè si spaventi delle Leghe l'on. Miceli, mentre non se ne spaventano gli uomini che potranno andare al potere.

Quanto all'affermazione che il Ministero non voglia presentare leggi restrittive, perchè ha paura dei partiti estremi, osserva che il Governo non le presenta perchè non le crede necessarie...

MICELI. È che non si governa.

GIOLITTI, ministro dell'interno. Si governa tanto che oggi l'Italia è forse il paese più tranquillo d'Europa.

Afferma poi che il Governo non ha mai approvato nè aiutato l'ostruzionismo.

La più efficace difesa delle istituzioni sta nel dimostrare che nell'orbita di esse sono possibili i maggiori progressi.

Sarebbe pericolosissimo per le istituzioni un movimento sociale quando derivasse dal fatto che il Governo appoggia una delle classi sociali contro l'altra.

Rileva che la Monarchia di Savoia ha tenuto sempre la condotta di attrarre a sè tutti gli uomini di buona fede e di buona volontà, provando che sotto l'egida sua tutte le libertà sono possibili (Bene!).

È vero còmpito poi del partito conservatore fare in modo che tutto ciò ch'è giusto si possa conseguire con le nostre istituzioni.

Confuta da ultimo l'affermazione del senatore Vitelleschi, il quale disse che noi assistiamo ad una specie di disfacimento sociale; dimostra che si tratta di una semplice trasformazione sociale ed è trasformazione in meglio; sono le ultime classi sociali che migliorano le loro condizioni, che dànno all'Italia tutto ciò che dànno in altri paesi civili, e che ci mostrano come un progresso vero e serio si stia compiendo in questo momento, sotto la direzione di una Monarchia popolare e liberale (Vivissime approvazioni).

PELLOUX LUIGI. Dichiara, che avendo parecchie cose da dire per fatti personali, varî e speciali, quantunque non chiamato in causa, prega di rimandare a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è adunque rinviato a domani.

Levasi (ore 18,20).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 24 aprile 1902

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 14.5.

DEL BALZO G., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi gli onorevoli Lojodice, Grippo, P. A. De Luca, Bonardi e Facta.

(Sono conceduti).

Lettura di proposte di legge.

DEL BALZO, esgretario, dà lettura delle seguenti proposte di legge:

dell'on. Luigi Luzzatti e di altri circa centoventi deputati, sulle case popolari;

degli onorevoli Rizzetti, Credaro ed altri, per aumenti e parificazione degli stipendî minimi legali degl'insegnanti delle scuole elementari;

degli onorevoli Morelli-Gualtierotti, Garavetti, Socci ed altri, circa provvedimenti per l'istruzione superiore;

degli onorevoli Celli, Fortunato, Perla ed altri sulle abitazioni e sulla colonizzazione nei latifondi nelle zone malariche.

Interrogazioni.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad una interrogazione dell'on. Lollini che desidera sapere « quali provvedimenti siano stati adottati contro il brigadiere dei carabinieri di Ceregnano, il quale recentemente trattenne per una intiera notte nella caserma, con le manette ai polsi, il segretario della lega dei contadini di Villadore, Antonio Andreotti, arrestato per preteso delitto contro la libertà del lavoro, ritenuto poi insussistente dalla Camera di Consiglio del tribunale di Rovigo ».

Se il fatto fosse conforme all'asserzione dell'on. interrogante sarebbe biasimevole.

È vero l'arresto dell'Andreotti, ma una inchiesta ordinata dal Ministero ha dimostrato non vere le sevizie cui si accenna nell'interrogazione. Non esisteva quindi la ragione di un provvedimento.

LOLLINI non consente nella versione dell'on. sottosegretario di Stato. Il fatto sul quale egli ha interrogato il Ministero fu denunziato da giornali autorevoli e da autorevoli persone, e non fu smentito purtroppo ancora nel nostro paese. L'inchiesta fatta perciò non ha mirato alla scoperta della verità, ma sibbene ad occultarla in omaggio al pregiudizio che esiste, di voler cioè salvare sempre il principio di autorità. Conclude dichiarando che non è soddisfatto.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, nota che l'inchiesta fu ordinata subito dopo il fatto, e fu eseguita da un capitano dei carabinieri: ora sono ben note le norme regolamentari rigidissime che governano quell'arma.

LOLLINI insiste nelle sue osservazioni, e nel deplorare il fatto.

BADALONI, per fatto personale, dichiara che, avendo veduto l'Andreotti dopo l'arresto, può confermare ciò che ha detto l'on. Lollini.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad una interrogazione dell'on. Caratti « per sapere in base a quali criterî il prefetto di Treviso minaccia provvedimenti contro conduttori di pubblici esercizi perchè non impediscono ai frequentatori di far propaganda delle loro idee politiche nei relativi locali ».

Osserva che nella provincia di Treviso era prevalso un sistema di conferenze di propaganda sovversiva che al prefetto, per ragioni che hanno il loro fondamento nella legge, non parve doversi permettere.

Di qui la circolare prefettizia che vietava ai conduttori di pubblici esercizi di permettere le note conferenze. La circolare, nella forma, potrebbe dar luogo a qualche osservazione, ma nella sostanza è perfettamente legale.

CARATTI dà lettura della circolare del prefetto di Treviso, rilevando come essa sia non solamente illegale, ma ponga in posizione difficilissima gli esercenti. Biasima l'atto di quel funzionario e non è soddisfatto della risposta avuta.

NICCOLINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde ad un'interrogazione dell'on. Caldesi, che desidera sapere « se e come, nell'imminente revisione estiva degli orarî, intenda provvedere con una più razionale distribuzione dei treni sulla linea Firenze-Faenza a meglio armonizzare gl'interessi generali del transito con gl'interessi locali, in guisa che lo stesso trattamento che già ottennero gli abitanti del versante toscano sia fatto, come giustizia vuole, agli abitanti del versante romagnolo ».

La interrogazione è giustissima. Il servizio sulla Firenze-Faenza lascia molto a desiderare. Accenna alle premure fatte dal Ministero alla Società, premure che non ebbero risultati.

Il Ministero insisterà e, occorrendo, applicherà l'articolo 24 delle Convenzioni, sebbene tema che le Società trovino modo di eludere anche la disposizione di questo articolo. Constata con dolore questa situazione, aggiungendo che la Società esercente non ha creduto di rispondere alle sollecitazioni del Governo, quantunque la spesa che si dovrebbe sostenere sia assolutamente insignificante.

CALDESI. Molte sarebbero le ragioni per sostenere come l'orario attuale sulla Firenze-Faenza renda assolutamente inutile la linea nei raccordi verso Bologna e verso Ancona. Molti sono stati i reclami presentati; e l'oratore deplora che dalla Società non abbiano avuto soddisfazione.

Ha voluto richiamare ancora l'attenzione della Camera e del Governo, perchè i giusti voti delle popolazioni del versante Adriatico siano soddisfatti.

NICCOLINI, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, risponde all'on. Sichel che desidera sapere « se intenda, con la urgente sollecitudine che l'argomento richiede, presentare proposte di legge intese: 1.° Raddoppiare almeno il limite attuale di valore delle opere da concedersi obbligatoriamente in esecuzione alle Società cooperative; 2.° Far obbligo anche alle Provincie, ai Comuni, alle Opere pie e a tutti gli Enti morali della concessione dei lavori, nei limiti almeno del suddetto valore, alle Società cooperative ».

Per le disposizioni dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, alle cooperative non si possono concedere appalti per una spesa superiore alle 100 mila lire.

L'on. Sichel e molti altri colleghi vorrebbero che questo limite fosse portato a 200 mila lire.

Accenna ai precedenti parlamentari, e spera che un disegno di legge nel senso indicato dall'on. interrogante sia ripresentato sollecitamente alla Camera.

SICHEL ringrazia l'on. sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Dimostra l'urgenza di modificare la legge del 1889 nel senso indicato dalla proposta presentata dagli onorevoli Luzzatti e Guerci.

Confida che le invocate modificazioni verranno presto dinanzi alla Camera: intanto prende atto della risposta avuta.

NICCOLINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, assicura che egli favorisce per quanto è possibile le cooperative.

FULCI N., sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde ad una interrogazione del deputato Mezzacapo che desidera sapere « se intenda adottare i provvedimenti necessarî a tutelare gl'interessi della classe dei pescatori in Italia ».

Assicura che il ministro sta facendo studî per appagare i legittimi desiderî dei pescatori.

MEZZACAPO si dichiara soddisfatto, augurandosi che almeno una parte di quei desiderî vengano accolti.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE annunzia che ha nominato l'on. Cimorelli membro della Giunta per le elezioni. Stabilisce che martedì si proceda alla nomina di un segretario della Presidenza della Camera.

Presentazione di relazioni.

BASETTI presenta la relazione sopra variazioni nel bilancio degli esteri.

MARIOTTI presenta la relazione sul disegno di legge per la spesa di lire 400,000 per la darsena di Ravenna.

Svolgimento di una mozione.

CRESPI, anche nome di altri trenta deputati, svolge la seguente monione:

« La Camera invita il Governo ad applicare rigorosamente l'articolo 14, comma 3°, del Regolamento sulle derivazioni di acque pubbliche che garantisce lo Stato dagli accaparramenti e dalle speculazioni sulle forze idrauliche. e a ritirare, o quanto meno modificare, la circolare 21 febbraio 1902 che sospende a data indeterminata l'applicazione della legge e del Regolamento sulle derivazioni, dando libero campo allo sviluppo del progresso industriale, del lavoro e della ricchezza della Nazione ».

Rammentata l'agitazione suscitata in paese dalle provvisioni del Governo in materia d'acque pubbliche e la revoca della circolare del 21 febbraio 1902 per parte del presente ministro dei lavori pubblici; sostiene che lo Stato verrebbe meno ad una delle sue funzioni, non accordando al lavoro nazionale la concessione delle acque pubbliche.

Comprende che il Governo debba impedire che le acque diventino materia d'illecite speculazione; ma crede che le prescrizioni della legge del 1884 presentino un'efficace difesa contro quella speculazione.

Ritiene poi che sarebbe un errore negare le grandi concessioni per tutelare la piccola industria, perchè le grandi concessioni non servono appunto che ad alimentare le piccole industrie, le quali non pensano di chiedere concessioni dirette.

Quanto alla tutela della finanza pubblica, osserva che ad essa si contropera ostacolando gli impianti industriali per conseguire un lieve aumento immediato di introiti e che in tale senso suonano la discussione e la deliberazione seguite in Senato nel maggio del 1900.

Sostiene che è assolutamente ingannevole la speranza di poter largamente impiegare nella trazione elettrica la forza idraulica; giacchè gli esperimenti e gli studî sinora fatti non sono tali da confermare quella speranza.

Considera del pari un'illusione quella di poter ritrarre dalle stesse forze idrauliche un provento tale da trasformare le nostre condizioni finanziare.

Non trova quindi giusto sacrificare a queste illusioni gli interessi reali dell'industria e dell'agricoltura, tanto più tenendo conto che, pel minore costo, per le minori imposte e per la più facile maniera di trasformazione, l'industria preferirà sempre l'energia termica a quella dinamica.

Conclude perciò affermando che manca ogni ragione di pubblico interesse per seguitare nell'indirizzo nel quale il Governo si sarebbe avviato. Cerchi esso invece di dare le maggiori agevolezze a quella operosità che sola può portare la rigenerazione e la grandezza dei popoli; e voglia ispirarsi a favore dell'economia nazionale, ai grandi principî del lavoro e della libertà (Vive approvazioni — Congratulazioni).

GUERCI rileva l'antinomia d'interessi fra il mondo industriale e il mondo agrario, ma concorda coll'on. Crespi nel combattere il criterio fiscale, se questo è l'oggetto degli intendimenti del Governo; parendogli assurdo che si vogliano mettere inciampi al lavoro del paese.

Crede però giunta l'ora di trattenere il movimento industriale di cui una parte vive soltanto a carico del paese, facendo pagare gli oggetti manifatturati più cari pel giuoco dei dazî protettori, (Interruzioni) e sottraendo all'agricoltura quel capitale che in essa potrebbe essere meglio impiegato per la rigenerazione economica dell'Italia.

Accenna a casi speciali per dimostrare i pericoli e i danni di un industrialismo artificiale; e perciò, se la resistenza del Governo è di carattere economico anzichè di carattere fiscale, l'oratore dichiara di approvarla; desiderando soprattutto un'Italia agraria, perchè l'Italia agraria vuol dire un'Italia forte, prospera, pacifica e sicura (Bene!).

ALBERTELLI dichiara, anche a nome dei suoi amici, di dissentire dalle considerazioni svolte dall'on. Crespi, non parendogli possibile, allo stato attuale delle industrie, fare serie previsioni intorno all'avvenire delle energie elettriche, mentre intanto l'esperienza degli Stati-Uniti conforta a studiare, meglio che finora non siasi fatto, il problema delle forze idrauliche applicate all'uso industriale.

Crede altresì necessario studiare il problema delle acque sottoscorrenti, e della applicazione di dette acque. Il Governo deve provvedere a siffatti studî dal punto di vista tecnico e dal punto di vista industriale.

Sulle forze idrauliche dello Stato si sono commesse, sotto l'impero della legge del 1884, non poche e non lodevoli speculazioni; e ciò senza notare che allora non si aveva neanche il sospetto della scoperta di Galileo Ferraris sulla trasformazione delle energie elettriche.

Perciò approva l'indirizzo del Governo che crede prudente e giusto nell'interesse dell'economia nazionale, assicurando tutte le grandi forze idrauliche allo Stato (Approvazioni e congratulazioni).

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, ricorda che il Governo ha cercato sempre di impedire gli accaparramenti, a scopo di speculazione, di acque pubbliche, e di riservare intera l'azione dello Stato per la tutela di pubblici interessi.

Le intenzioni del Governo però non ebbero mai e non hanno finalità fiscali, ma anzi ebbero in mira di garantire l'industria da possibili sorprese nella ragione dell'imposta.

Il Parlamento dovrà discutere tutta la materia con un disegno di legge che è già pronto e che si ispira al voto del Senato; ma ogni discussione oggi sarebbe assolutamente prematura.

Dichiara da ultimo che è proposito del Governo di informare il suo disegno di legge ai concetti cui s'inspirava quello che fu presentato al Senato.

LACAVA nota che la circolare dell'on. Afan de Rivera, alla quale si è fatto allusione, fu da lui, quando andò al Ministero dei lavori pubblici, mantenuta per garantire gl'interessi dello Stato; e che a questo stesso concetto s'ispirava il disegno di legge presentato al Senato.

CRESPI si compiace dell'elevata discussione cui ha dato luogo la sua mozione, e delle dichiarazioni fatte dal ministro, che sod-

disfano ai suoi desiderî e che avranno benefiche conseguenze. Poichè è stato annunziato un disegno di legge, crede opportuno di rimandare a quell'occasione le osservazione che avrebbe da obbiettare ai diversi oratori.

Prende atto delle dichiarazioni del Governo, ed anche a nome degli altri firmatari ritira la mozione.

Presentazione di relazioni.

POZZI DOMENICO presenta la relazione sul disegno di legge per pagamento alla signora Augusta Trevisani di danni, interessi ecc. e per un assegno vitalizio.

MEZZANOTTE presenta la relazione sopra una domanda di autorizzazione a procedere contro l'on. Morgari.

PIVANO presenta la relazione sul disegno di legge per la sistemazione dei locali del gabinetto di fisiologia nella R. Università di Bologna.

Seguito della discussione del disegno di legge per la creazione di un nuovo titolo consolidato al 3 e mezzo per cento.

LUZZATTI L. (Segni d'attenzione). Nota che la discussione di questo disegno di legge è di tanta importanza che il Parlamento mostrerebbe di non intendere rettamente il suo ufficio se non desse ad essa tutto l'ampio svolgimento che merita.

Ma crede che perchè una discussione proficua possa farsi, occorra che il Parlamento sia illuminato sugli intendimenti del Governo in materia di finanza e specialmente sulla diminuzione della gabella del sale, sul consolidamento del bilancio dei lavori pubblici, e sui carichi che verranno dalle concessioni eque fatte al personale ferroviario.

Quanto al problema ferroviario ritiene molto difficile che allo scadere delle convenzioni si possano trovare dei capitalisti che assumano l'esercizio privato.

L'esercizio di Stato si va imponendo come una necessità. Quale sarà la spesa della liquidazione degli esercizi scaduti?

Vorrebbe conoscere, su tutti questi punti, quale sia l'avviso del ministro sulla condizione finanziaria, la quale negli ultimi mesi è notevolmente mutata.

Ricorda di avere altra volta parlato della virtù educatrice del disavanzo; ma oggi ha ragione di temere la virtù diseducativa del pareggio (Si ride), quando vede la facilità con la quale il Governo seconda le domande di nuove spese.

Esponendo poi le vicende per cui sono passate le emissioni di obbligazioni ferroviarie, ricorda di avere sollevato nel Parlamento, quando era ministro nel 1891, un grido di allarme contro il debito pubblico spaventosamente crescente per effetto delle costruzioni; allarme che valse a far risparmiare allo Stato parecchie centinaie di milioni per aver fatto mutare sistema.

Vorrebbe, per conoscere la portata del disegno di legge, avere dal ministro schiarimenti circa i corsi di borsa delle obbligazioni ferroviarie in rapporto al corso della nuova rendita che già si negozia a 96.

Crede che sotto l'aumento notevole subito dalle obbligazioni ferroviarie, e specialmente sul nuovo tre e mezzo, si debbano celare mene artificiose di speculatori in vista di beneficî sperati; ma di questo fenomeno, che era naturale, non si può far risalire la responsabilità a nessuno, ed è inevitabile.

Nota che la speculazione fa assegnamento sulla relativa scarsità del nuovo titolo, e sulla probabilità che in una non lontana epoca il quattro per cento possa formar oggetto di una libera conversione, mentre a questa si sottrae ancora per molto tempo il tre e mezzo.

Crede che, se l'Italia avrà la virtù di persistere in una saggia politica estera, lontana da ogni spavalderia, e saprà tener saldo il pareggio, frenando le spese, e non temendo le accuse fatte ai fautori della politica della lesina (Si ride), a cui si deve in parte la presente fortuna del bilancio, non sia presunzione lo sperar vicina l'epoca della conversione.

Il presente disegno di legge deve essere una preparazione a quel migliore stato di cose, che s'intravede, e che sarà la naturale conseguenza di un bilancio che, se non si guasta, gli altri Stati ci invidiano (Bene!). L'oratore passa a questo proposito in rassegna i bilanci degli altri Stati, per trarre dal confronto argomento di giusta soddisfazione.

A coloro, che hanno chiamato fantastici i propositi di conversione, dice che dispererebbe delle sorti del nostro bilancio, se non ritenesse possibile a non lontana scadenza una libera conversione.

Ma perchè sia possibile conseguire questo risultato, che rappresenterà un beneficio inestimabile pei contribuenti e per l'economia nazionale, che avrà il credito a più buon mercato, e sarà titolo di altissimo onore pel nostro paese, è indispensabile mantenere ad ogni costo la solidità del bilancio.

E a questo proposito avrebbe voluto che il ministro avesse resistito più tenacemente alle richieste di nuove spese.

Si augura ad ogni modo che si procederà con maggiore cautela per l'avvenire.

Ammette la conversione dei debiti redimibili in questo nuovo titolo consolidato, purchè si mantenga fermo il graduale ammortamento.

Solo che questi fondi di ammortamento devono, secondo l'oratore, che ne fa la proposta, essere impiegati a diminuire il debito rappresentato dai biglietti di Stato, che è più gravoso per l'economia nazionale. Senza diminuire i biglietti di Stato, la conversione non è agevole perchè il premio dell'oro persisterà e la renderà sempre più difficile.

Ciò non solo avrà una grande importanza morale, come arra dei fermi propositi del Governo e del Parlamento; ma spiegherà una grande influenza benefica sulle condizioni del cambio, del mercato monetario e della economia nazionale.

Poichè gl'interessi del debito, che è rappresentato dalla carta di Stato, se non sono pagati dal bilancio dello Stato, sono però pagati dal bilancio della nazione.

Concludendo dichiara che solo se ci proporremo di consolidare la circolazione col diminuire la carta di Stato, e di assicurare il pareggio del bilancio, con un forte freno nelle spese, questo titolo 3 e mezzo per cento riuscirà utile.

Diversamente si farà una cosa addirittura inutile, e fors'anche dannosa per le condizioni del tesoro dello Stato e soprattutto della economia nazionale.

Rinnovare i meccanismi del credito nulla giova se non si appoggiano sulle cose essenziali, il pareggio e la circolazione purificata (Vivissime approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

Presentazione di relazioni.

POZZI D. presenta la relazione sulla proposta di legge per costituire in Comune autonomo le frazioni Vidardo e Castiraga.

VISOCCHI presenta la relazione sulla proposta di legge per costituzione in Comune autonomo della frazione di Viticuso.

MAJORANA presenta la relazione sui due disegni di legge pel pareggiamento delle Università di Cagliari e di Sassari.

Interrogazioni e interpellanze.

CERIANA-MAYNERI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sopra la proibizione di riunioni pubbliche serali, fatta dal prefetto in provincia di Pavia.

« Montemartini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dell'agricoltura e della guerra per sapere se non credano utile fornire ancora la polvere pirica ai consorzî grandinifughi.

« Montemartini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro delle finanze sulla necessità dei provvedimenti occorrenti perchè la legge sul catasto fondiario sia messa in armonia con le condizioni, profondamente mutate, del valore dei fondi a cultura arborea, e più specialmente di quelli coltivati ad agrumi.

« Orlando ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dei

lavori pubblici e dell'interno, per sapere se e come intendano provvedere per assicurare l'assistenza medica gratuita alle famiglie povere del personale ferroviario, dimoranti nelle case cantoniere di campagna.

« De Amicis ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro delle finanze per sapere se crede di presentare finalmente alla Camera il disegno di legge per costruzione dell'edificio della dogana di Brindisi.

« Chimienti ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'on. ministro della pubblica istruzione sulle condizioni in cui si trovano i locali concessi dal Comune di Roma alla R. Scuola superiore di magistero femminile — condizioni non decorose dal punto di vista dell'igiene e della dignità di un istituto superiore femminile nella città di Roma.

« Chimienti, Celli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici per sapere se sia vero che si vogliano fare maggiori concessioni d'acqua del fiume Ticino allo sbocco del Lago Maggiore, con grave danno dei concessionari inferiori e specialmente degli agricoltori della provincia di Pavia.

« Montemartini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici per sapere: *a*) se è a sua cognizione che molti progetti e lavori di bonifiche, per la deficienza del personale degli ingegneri ed assistenti del Genio civile, rimangano arretrati ed i relativi fondi giacciano inoperosi al Ministero del tesoro; *b*) se e come intenda rimediare a questa deficienza che torna più specialmente a danno dell'Italia media, inferiore ed insulare, dove più urgenti sono le bonifiche.

« Celli ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro dei lavori pubblici per conoscere le cause che impediscono ancora la regolare ripresa dei lavori del porto di Amalfi, e per sapere in qual modo egli pensi eliminare gli ostacoli che si frappongono al completamento di tale opera alla quale sono legati i più vitali interessi della città di Amalfi e della costiera amalfitana.

« Mezzacapo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri delle finanze e d'agricoltura e commercio sulla crisi gravissima della viticoltura in Sicilia.

« Orlando ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri delle finanze e d'agricoltura sulla crisi vinicola e sugli intendimenti del Governo per porvi rimedio.

« Vigna ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro degli interni sull'urgenza di provvedimenti tendenti a modificare la legislazione sulle Opere pie, per renderla più rispondente al moderno concetto della beneficenza pubblica.

« Sichel ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri delle finanze e d'agricoltura, industria e commercio per conoscere quali provvedimenti legislativi intendano proporre sollecitamente ad alleviare la gravissima crisi che travaglia le regioni vinicole d'ogni parte d'Italia.

« Ceriana-Mayneri ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro dei lavori pubblici per sapere se, conformemente alle formali promesse dell'on. Giusso, creda di presentare, o un progetto di legge per l'allacciamento del seno di ponente del porto di Brindisi con la linea ferroviaria, od il risultato degli studî che dimostrino non essere vero che con quell' allacciamento si verrebbero a guadagnare circa due ore di tempo alle provenienze dall'Oriente via Brindisi.

« Chimienti ».

PRESIDENTE annuncia che l'on. Danco Edoardo ha presentato una proposta di legge.

La seduta termina alle 18.20.

Comunicazioni della Segreteria della Camera

Deliberazioni degli uffici.

Gli Uffici, nella riunione di stamane, dopo aver ammesso alla lettura quattro proposte di legge d'iniziativa: la prima del deputato Luzzatti Luigi ed altri; la seconda del deputato Celli ed altri; la terza del deputato Morelli-Gualtierotti ed altri; la quarta del deputato Rizzetti ed altri, hanno preso in esame la domanda di autorizzazione a procedere in grado di appello contro il deputato De Felice-Giuffrida, per diffamazioni e ingiurie (95), nominando commissari gli onorevoli Libertini Gesualdo, Garavetti, De Gaglia, Costa-Zenoglio, Piccolo-Cupani, Mezzanotte, Pellegrini, Riccio Vincenzo e Farinet Alfonso.

Hanno poi esaminato le seguenti proposte di legge;

a) Costituzione della frazione di Crosia in Comune autonomo (81), nominando commissari gli onorevoli Mezzacapo, Bianchi Emilio, De Gaglia, De Novellis, D'Alife, Tedesco, Malvezzi, Valle Gregorio e Pozzi Domenico;

b) Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Crespina, Trippalle e Cenaia fin qui aggregate al Comune di Fauglia (provincia di Pisa) (82), nominando commissari gli onorevoli Pescetti, Bianchi Emilio, Zannoni, Falconi Gaetano, D'Alife, Catanzaro, Malvezzi, Valle Gregorio e Galli Roberto;

c) Costituzione in Comune autonomo sotto la denominazione di Castiraga Vidardo delle due frazioni di Vidardo e di Castiraga ora aggregate al Comune di Marudo mandamento di Sant'Angelo Lodigiano (83), nominando commissari gli onorevoli Biscaretti, Bianchi Emilio, Zannoni, Silvestri, D'Alife, Podestà, Malvezzi, Valle Gregorio e Pozzi Domenico;

d) Costituzione in Comune autonomo della frazione di Viticuso (provincia di Caserta) (114), nominando commissari gli onorevoli Montagna, Bianchi Emilio, Codacci-Pisanelli, De Novellis, D'Alife, Visocchi, Malvezzi, Compagna e Marinuzzi;

e) Inchiesta sull'esercizio delle ferrovie (87), nominando commissari gli onorevoli Mezzacapo, Alessio, Di Stefano, Finardi, Tedesco, Massimini, Pantano e Miniscalchi (manca il commissario dell'Ufficio II);

f) Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari, approvato con decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (106), nominando commissari gli onorevoli Libertini Gesualdo, Compans, Bertolini, Danco Edoardo, Piccolo-Cupani, Cuzzi, Giovanelli, Mel e Ceriana Mayneri;

g) Modificazione degli articoli 295 e 296 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898, n. 164, relativa ai Commissari straordinari dei Comuni e alle Commissioni straordinarie provinciali (98), nominando commissari gli onorevoli Cimorelli, De Gaglia, Falconi Gaetano, De Amicis, Vigna, Scalini, Beronini e Baccaredda (manca il commissario dell'Ufficio II).

Costituzione di Commissioni e nomina di relatori.

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Crespina, Tripalle e Cenaia fin qui aggregate al Comune di Fauglia (provincia di Pisa) (82) — Presidente l'on. Bianchi Emilio; segretario l'on. Catanzaro.

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Viticuso (provincia di Caserta) (114) — Presidente l'on. Montagna; segretario e relatore l'on. Visocchi.

Costituzione in Comune autonomo sotto la denominazione di Castiraga Vidardo, delle due frazioni di Vidardo e di Castiraga ora aggregate al Comune di Marudo — mandamento di Santo Angelo Lodigiano (83) — Presidente l'on. Podestà; segretario l'on. Biscaretti; relatore l'on. Pozzi Domenico.

Costituzione della frazione di Crosia in Comune autonomo (81) — Presidente l'on. Mezzacapo; segretario l'on. De Novellis; relatore l'on. D'Alife.

Commissioni convocate per domani venerdì 25 aprile 1902.

Alle ore 9: la Commissione per l'esame del disegno di legge « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e

costituzione ed amministrazione delle aziende speciali (1) » (Ufficio II);

Alle ore 10: la Sotto-Giunta del bilancio della Guerra e della Marina;

Alle ore 13 e mezzo: la Sotto-Giunta dei bilanci delle Finanze e del Tesoro;

Alle ore 14: la Giunta generale del Bilancio col seguente ordine del giorno:

Lettura delle relazioni:

De Bernardis — Eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni sui varî bilanci (15-A, 30-A);

Giovanelli — Maggiori assegnazioni sul Bilancio delle Finanze (58-A);

Marazzi — Spese per la spedizione in China (68-A);

Rizzetti — Danneggiati dalle alluvioni (6-A).

Esame del disegno di legge:

Proroga abbuono distillazione dei vini (113).

Alle ore 16: la Commissione per l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in grado d'appello contro il deputato De Felice-Giuffrida per diffamazione e ingiurie (95) (Ufficio IV);

Alle ore 17: la Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge « Conservazione dei monumenti ed oggetti di antichità ed arte (92) » (Ufficio II);

Alle ore 17: la Commissione per l'esame della proposta di legge « Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (106) » (Ufficio V);

Alle ore 17 e un quarto: con l'intervento dell'on. ministro delle finanze, la Commissione per l'esame dei disegni di legge sulle decime (nn. 96 e 96-*bis* ((Ufficio III).

DIARIO ESTERO

Scrivono da Londra:

Lo stato attuale di cose nell'Africa del Sud è unico nella storia.

Evidentemente il Governo inglese non ha guardato tanto per il sottile, quando gli parve che la possibilità della pace fosse in vista.

I giornali ministeriali - *Times, Standard, Daily Telegraph, Morning Post* - sono i più diffidenti. Il loro ragionamento è questo: « O i Boeri decidono di sottomettersi *incondizionatamente*, o la guerra deve continuare ». Ma è facile scorgere il giuoco dei giornali conservatori in questo momento. Essi sanno per i primi che i Boeri *incondizionatamente* non si arrenderanno mai. Ove la cose avvenisse - osserva il *Morning Leader* - costituirebbe un grave pericolo per l'Inghilterra; vorrebbe dire soltanto che i Boeri depongono le armi per il momento, ma che, non obbligandosi con alcun giuramento, non accettando alcuna responsabilità nella nuova Amministrazione, si preparano a rimanere nemici e ad insorgere di nuovo, alla prima occasione favorevole, fra una generazione o due. Dunque gli stessi giornali conservatori sanno che la resa incondizionata non è possibile, e che, se avvenisse, sarebbe a danno dell'Inghilterra.

Ma essi vi insistono, anzitutto per intimorire il Governo affinchè non conceda troppo, poi per ingannare possibilmente i Boeri stessi sulle disposizioni del popolo inglese.

D'altra parte il *Daily Mail*, il *Daily Express* ed altri giornali che hanno contatti coi circoli ministeriali, affermano che il programma del *fight to a finish* (lotta ad oltranza) è stato abbandonato.

Dunque resa condizionata. Ma a quali condizioni? si dice. Le ipotesi sono su questo punto anche più varie e numerose. Ma, ove i Boeri fossero inclinati a finire le ostilità, non è impossibile che, abbandonato anch'essi il programma dell'assoluta indipendenza, si acconcino a questi termini:

1. Generale amnistia (Per i Transwaaliani e Orangiani verrebbe dichiarata subito; per i ribelli della Colonia del Capo e del Natal verrebbe promessa ora, ma dichiarata all'epoca dell'incoronazione, cioè fra due mesi).

2. Ritiro del proclama di bando per i capi.

3. Una larga somma per la ricostruzione e il rifornimento delle fattorie.

4. Incorporazione (non annessione) del Transwaal e dell'Orange nell'Impero, con la garanzia del *self-government* fra pochi mesi, del rispetto della lingua *taal* nelle scuole e nei tribunali.

Sopra questa base sembra probabile che i Boeri accetterebbero di fare la pace; ma è egli possibile che il Governo inglese si rimangi tutte le sue dichiarazioni e venga a questi patti? Ci sarebbe una sola via d' uscita: l'intervento regale. Il Re, costituzionalmente, potrebbe concludere la pace a dispetto dei suoi ministri. È una sua prerogativa. Edoardo VII potrebbe fare ai Boeri tutte le concessioni che vuole; ma chi lo conosce crede, che, se egli eserciterà la sua influenza in senso pacifico, lo farà però nella forma più blanda e platonica.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. il Ministro della Marina, on. Morin, accompagnato dal suo aiutante di bandiera, salutato alla stazione dal Prefetto, marchese Cassis, dal Sindaco, conte Grimani, e dalle Autorità civili e militari, partì iersera sera da Venezia alle ore 22,50 ed è ritornato oggi in Roma.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma si riunisce questa sera in seduta pubblica, alle ore 21, per discutere le varie proposte segnate all'ordine del giorno, fra cui l'ubicazione del monumento a Goethe.

Benemeriti dell'istruzione. — È stata conferita la medaglia d'oro ai benemeriti dell'istruzione elementare ai signori Bertolotti Giuseppe, di Genova, e Norvegna Francesco, maestro in Ortona a Mare, alla signora Giani Masoli Antonietta, di Cremona, ed al Municipio di Alessandria.

All'Associazione della stampa. — Domani sera, alle ore 21,30, il noto scrittore e poeta dialettale Augusto Sindici, terrà una conferenza sul tema: *Del dialetto e delle leggende nella campagna romana.* Dirà poi la 14ª leggenda dal titolo: *Borriposo, il primo peccato, Cronaca mondana.*

Libri di lettura. — S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione ha inviato ai provveditori ed ai direttori degli Istituti tecnici del Regno una circolare in cui è detto:

« Le buone letture sono senza dubbio uno dei principali fattori dell'educazione e dell'istruzione nazionale; e uno degli indici del come sia curato negli Istituti di pubblica istruzione questo elemento essenziale di progresso educativo sta nel numero e nella qualità dei libri che gli Istituti posseggono e possono mettere a disposizione dei loro alunni e delle loro alunne.

« M'interessa pertanto di avere notizia della condizione presente delle biblioteche annesse ai Collegi ed Educandati che dipendono da questo Ministero, di conoscere a quali esigenze degli studî e dell'educazione sia bastevolmente o non a sufficienza provveduto, per studiare il modo opportuno di supplire ai più urgenti bisogni.

« Prego perciò le SS. LL. di voler mandare a questo Ministero, Divisione VII, il catalogo della biblioteca posseduta dall'Istituto a cui presiedono, catalogo di cui sarà fatta sollecita restituzione ».

Dono al Museo etnografico romano. — Il cav. dott. E. Rudel di Deli (Sumatra) ha inviato in dono al Mu-

sei del Collegio Romano una importante collezione etnografica. Comprende oggetti della China, idoli di bronzo giapponesi, ma è specialmente considerevole per i molti prodotti industriali dei *Batacchi* e dei *Malesi* di Sumatra, cioè armi, utensili ed ornamenti, dei quali ultimi parecchi sono in oro ed in argento.

Tiro a segno nazionale. — Domenica dalle 7 1[2 alle 12, al Poligono militare di Acquacetosa avranno luogo le lezioni regolamentari di tiro per i soci che aspirano ai vantaggi accordati dalla legge, I componenti il reparto armato si troveranno riuniti alle ore 6 al viale della Milizia presso la caserma della legione allievi carabinieri. Al Poligono sociale Umberto I, a Tor di Quinto, limitatamente ai soci che ne hanno facoltà, continueranno invece i tiri e le gare di preparazione alla IV Gara generale, con orario dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16. Alle 8 1[2 tiro di squadra.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Lombardia*, della N. G. I., partì da New-York per Napoli ed il piroscafo *Bormida*, anche della N. G. I., da Singapore proseguì per Bombay. Ieri il piroscafo *Trave*, del N. L., proveniente da New-York, giunse a Genova ed il piroscafo *Nord-America* della Veloce, da Napoli partì per New-York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 24. — *Camera dei deputati.* — Il deputato di Trieste, Mauroner, presenta una interpellanza circa la sospensione del divieto d'importazione del bestiame dall'Italia a Trieste.

L'Imperatore Francesco Giuseppe ha ricevuto oggi in udienza il maestro Mascagni.

TRINIDAD, 24. — Le truppe del Governo venezueliano sono state completamente sconfitte a Maturin.

Fra i morti si trova pure il generale Ramon Castillo, comandante le truppe del generale Castro.

BERNA, 24. — Il Consiglio degli Stati ha preso oggi in esame il Messaggio del Consiglio Federale relativo all'incidente diplomatico tra l'Italia e la Svizzera.

Richard, di Ginevra, presentò, a nome della Commissione, la relazione, che espone i fatti che provocarono la rottura delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Svizzera.

La relazione fa un'esposizione giuridica, dimostrando l'impossibilità di sottoporre a processo penale l'autore degli articoli incriminati sopra una semplice accusa generica. Un processo instruito su questa base avrebbe condotto ad un risultato negativo e deplorevole.

Accenna alla via che bisognava seguire e dimostra che la legislazione svizzera non è diversa, su questo punto, dalle altre. L'Italia stessa autorizza l'istruzione di processi soltanto in seguito a regolare querela dello Stato offeso.

Esamina indi la ragione d'essere della dichiarazione di reciprocità, la quale, lungi dall'essere un segno di diffidenza, è garanzia di buon volere reciproco. La condizione della dichiarazione di reciprocità non ha nulla di strano e di eccezionale. La Sizzera rivendicava la reciprocità per tutti i casi analoghi. Il comm. Silvestrelli credeva invece che il Consiglio Federale intendesse accennare ai casi già sopravvenuti. Così avvenne il malinteso. La relazione espone indi come fosse necessario un documento diplomatico per assicurare l'impegno di reciprocità. Il Consiglio Federale era obbligato per legge a reclamare tale documento.

Il Consiglio Federale ebbe ragione di protestare contro la Nota che lo accusava di volere l'impunità dell'anarchia, e di mancare ai doveri internazionali.

La relazione conchiude dicendo: Consideriamo il conflitto come personale; ciò che permette di sperare in un pronto ristabilimento delle relazioni fra i due paesi.

Le due Nazioni non se ne commossero troppo.

La stampa europea non provò alcun sentimento di allarme. Il linguaggio dei giornali svizzeri mostra la ferma intenzione di eliminare tutto ciò che potrebbe inacerbire la vertenza. Crediamo dunque di aver dato un pegno non equivoco del desiderio che sentiamo di veder riprendere al più presto le relazioni in condizioni che rispettino la nostra autonomia.

La Commissione propose di aderire alla mozione votata dal Consiglio Nazionale, ed il Consiglio l'approvò all'unanimità.

TANGERI, 24. — Certa Croce, moglie di un pescatore italiano, era stata trattenuta a Tetuan presso uno sceriffo, perchè si sosteneva che essa avesse abbracciato la religione mussulmana. In seguito a reclamo del marito, l'Incaricato d'Affari d'Italia chiese ed ottenne che fosse consegnata immediatamente alla Legazione italiana a Tangeri.

VIENNA, 24. — L'Imperatore Francesco Giuseppe ricevendo il maestro Mascagni, che lo ringraziò dell'Ordine di Francesco Giuseppe conferitogli l'anno scorso, si trattenne molto affabilmente con lui, parlandogli in lingua italiana.

L'Imperatore riconobbe il valore delle opere di Mascagni e disse di udire con piacere che il maestro stava preparando una nuova opera. L'Imperatore congedò Mascagni con molta cordialità, assicurandolo di essere stato lietissimo della sua visita.

AMSTERDAM, 24. — Nel pomeriggio la Regina ha avuto una nuova elevazione di temperatura. Si prevede perciò che il suo stato esigerà lunga cura.

BERLINO, 24. — Il *Wolf Bureau* ha da Guatemala: Le scosse di terremoto cominciarono la sera del 18 corr. sulla costa occidentale e durarono fino al mezzodì del 19. Vi furono duecento vittime Soltanto una parte della città di Guatemala è stata risparmiata dal terremoto.

BUENOS-AYRES, 24. — Il ministro inglese ha sospeso la sua partenza, avendo riannodato col collega di Santiago del Chilì i negoziati tendenti ad indurre l'Argentina ed il Chilì al disarmo sulla base della rinunzia delle due nazioni a costruire nuove corazzate.

BERNA, 24. — In seguito al rapporto del procuratore generale della Confederazione, il Consiglio Federale ha ordinato l'espulsione dal territorio svizzero di Cesare Morandi, italiano, nato nel 1877 a Vidigulfo (Pavia), per essersi dato, durante il suo soggiorno nella Confederazione, a propaganda anarchica.

MADRID, 24. — Il Re ha assistito oggi, per la prima volta, al Consiglio dei ministri

Il presidente del Consiglio, Sagasta, gli rivolse un discorso di felicitazione.

LONDRA, 24. — *Camera dei comuni.* — Robertson chiede se sia vero che i proprietari di alcuni vapori mercantili, iscritti nella riserva navale come incrociatori, sieno entrati in una combinazione estera, sotto una direzione estera, e se le condizioni dei contratti per le sovvenzioni dell'Ammiragliato siano compatibili con questa combinazione.

Il segretario parlamentare e finanziario per l'Ammiragliato, Arnold Forster, risponde affermativamente alla prima parte dell'interrogazione.

Per la seconda parte dichiara che l'Ammiragliato ha nominato un Commissione incaricata di riferire circa il modo col quale in avvenire si dovranno elaborare gli accordi per le sovvenzioni.

L'Ammiragliato prese misure affinchè la *White Starling Company* non possa mettere sotto bandiera estera le sue navi che godono sovvenzioni dello Stato, durante l'attuale periodo di sovvenzione.

Gibson Bowles chiede se le navi inglesi vendute ad una Compagnia estera, che ha la sua sede principale all'estero, conserveranno il loro diritto di battere bandiera inglese.

Il primo lord della Tesoreria, Balfour, risponde che, se contratti di questo genere sono stati stipulati, le navi in questione hanno perduto questo diritto.

Gibson Bowles chiede se il Governo, onde favorire la stabilità della pace in Oriente, sia disposto ad agire di concerto con le altre

Potenze per assicurare l'indipendenza della Persia, garantendone la neutralità, e se il Governo inviterà la Persia ed i Governi esteri a tenere una conferenza a questo scopo.

Balfour risponde non credere che possa da tale proposta risultare qualche vantaggio. Esiste d'altronde un accordo fra l'Inghilterra e la Russia relativo all'integrità della Persia.

Un deputato richiama l'attenzione del Governo sulla formazione dei *trusts* in Inghilterra, invitandolo a nominare una commissione con l'incarico di esaminare tale questione.

Balfour dice che tale inchiesta sarebbe attualmente prematura.

MADRID, 24. — *Camera dei deputati.* — Si riprende la discussione sulla politica del Ministero.

Romero Robledo biasima la soluzione data all'ultima crisi ministeriale.

Il ministro dell'interno, Moret, rispondendo ad analoga interrogazione, conferma che non esiste in Catalogna soltanto un movimento carlista, ma che vi hanno anche altre agitazioni. Dichiara essere certo che Don Jaime percorse recentemente la Spagna.

Romero Robledo, continuando il suo discorso, disapprova la condotta del Governo circa la questione religiosa, per avere fatto passi presso la Santa Sede; e dice che per limitare lo sviluppo delle Congregazioni religiose non occorre essere d'accordo col Papa, altrimenti i ministri diventerebbero ministri non di Re Alfonso, ma di Papa Leone XIII.

LONDRA, 25. — *Camera dei comuni.* — *(Continuazione).* — John Morley svolge una mozione, la quale propone di biasimare le Autorità dell'Africa del Sud che trattengono nell'Africa il corrispondente del giornale *South African News*.

Il ministro della guerra, Brodrick, giustifica tale misura dicendo essere impossibile di permettere il ritorno in Europa a questo corrispondente, avendo egli intenzione di provocare un movimento nell'opinione pubblica ostile all'Inghilterra.

La Camera respinge la mozione Morley, indi prosegue la discussione del nuovo Regolamento della Camera.

Il primo lord della tesoreria, Balfour, dice che occorre una sessione autunnale.

La seduta è indi tolta.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 24 aprile 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.
Barometro a mezzodì . . . . 757,1.
Umidità relativa a mezzodì . . . . 71.
Vento a mezzodì . . . . N debole.
Cielo . . . . piovoso.
Termometro centigrado . . . . Massimo 19°,1. Minimo 11°,5.
Pioggia in 24 ore . . . . mm. 4,4.

Li 24 aprile 1902.

In Europa: pressione massima di 773 sul Mar Bianco, minima di 755 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di circa 1 mm. sulle isole, stazionario sul medio versante Tirrenico, salito di 1 a 2 mm. altrove; temperatura poco variata, pioggiarelle sparse, tranne che sul medio e basso versante Tirrenico.

Stamane: cielo ovunque nuvoloso o coperto; pioggie al NW e sulle isole; venti moderati settentrionali all'estremo N, deboli intorno a levante altrove.

Barometro: minimo a 760 in Sardegna, massimo a 762 in Val Padana.

Probabilità: venti deboli o moderati meridionali al S, intorno a levante altrove; cielo in generale nuvoloso con pioggie.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 24 aprile 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti Massima	Minima
Porto Maurizio	piovoso	calmo	18 3	14 4
Genova	piovoso	legg. mosso	17 0	13 8
Massa Carrara	coperto	calmo	18 0	13 0
Cuneo	piovoso	—	19 7	10 8
Torino	piovoso	—	20 3	11 9
Alessandria	coperto	—	29 6	13 0
Novara	coperto	—	20 6	11 2
Domodossola	piovoso	—	23 1	11 4
Pavia	coperto	—	23 0	10 0
Milano	coperto	—	23 0	12 7
Sondrio	coperto	—	23 3	11 6
Bergamo	coperto	—	20 0	11 0
Brescia	coperto	—	22 3	12 3
Cremona	coperto	—	23 6	13 3
Mantova	3/4 coperto	—	22 6	13 8
Verona	coperto	—	23 8	13 6
Belluno	piovoso	—	22 4	10 8
Udine	coperto	—	22 6	12 3
Treviso	coperto	—	16 2	11 5
Venezia	coperto	legg. mosso	23 0	12 5
Padova	coperto	—	22 8	12 0
Rovigo	coperto	—	18 5	13 5
Piacenza	piovoso	—	22 1	12 0
Parma	coperto	—	21 7	12 5
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	22 2	14 0
Modena	3/4 coperto	—	23 0	11 6
Ferrara	coperto	—	23 0	14 4
Bologna	3/4 coperto	—	23 0	13 8
Ravenna	sereno	—	25 5	10 0
Forlì	1/2 coperto	—	23 0	14 2
Pesaro	coperto	legg. mosso	23 6	12 3
Ancona	coperto	calmo	22 0	14 5
Urbino	coperto	—	18 8	11 0
Macerata	coperto	—	21 8	13 1
Ascoli Piceno	sereno	—	21 5	10 8
Perugia	3/4 coperto	—	19 0	9 6
Camerino	1/4 coperto	—	18 3	9 8
Lucca	3/4 coperto	—	20 7	11 5
Pisa	3/4 coperto	—	19 8	10 0
Livorno	3/4 coperto	calmo	19 5	12 0
Firenze	coperto	—	20 7	10 9
Arezzo	3/4 coperto	—	20 1	9 9
Siena	sereno	—	18 4	10 0
Grosseto	1/4 coperto	—	22 0	9 0
Roma	q. coperto	—	21 8	11 5
Teramo	sereno	—	21 2	9 2
Chieti	coperto	—	18 8	11 4
Aquila	sereno	—	18 2	8 4
Agnone	sereno	—	15 2	8 2
Foggia	coperto	—	24 0	9 9
Bari	coperto	calmo	20 0	12 5
Lecce	coperto	—	23 1	12 5
Caserta	1/4 coperto	—	21 7	12 6
Napoli	1/4 coperto	calmo	19 2	13 5
Benevento	1/4 coperto	—	20 9	12 0
Avellino	1/2 coperto	—	18 9	11 0
Caggiano	3/4 coperto	—	15 1	8 5
Potenza	3/4 coperto	—	15 6	7 5
Cosenza	1/2 coperto	—	20 0	10 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	10 4	1 8
Reggio Calabria	sereno	calmo	18 8	13 8
Trapani	1/4 coperto	calmo	19 5	12 2
Palermo	sereno	calmo	20 7	11 2
Girgenti	1/4 coperto	calmo	18 0	13 0
Caltanissetta	sereno	—	23 2	13 0
Messina	sereno	calmo	21 0	15 2
Catania	sereno	calmo	19 9	12 2
Siracusa	sereno	legg. mosso	21 0	11 4
Cagliari	1/2 coperto	calmo	21 6	8 4
Sassari	coperto	—	19 0	11 0

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*